



INWIT - INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI INWIT -
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A.**

sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria,
convocata per il giorno 19 dicembre 2019, in unica convocazione.

21

Indice

DEFINIZIONI	5
Premessa	11
FUSIONE	19
1 SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE	19
1.1 Società Incorporante	19
1.1.1 Oggetto sociale	19
1.1.2 Azionisti	20
1.2 Società Incorporanda	20
1.2.1 Oggetto sociale	20
1.2.2 Azionisti	21
2 ILLUSTRAZIONE DELLA FUSIONE E DELLE MOTIVAZIONI DELLA STESSA CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE E AI RELATIVI PROGRAMMI	21
2.1 Profili giuridici della Fusione	22
2.1.1 Descrizione della Fusione	22
2.1.2 Operazione tra parti correlate	23
2.1.3 Fusione significativa ai sensi dell'Articolo 70 del Regolamento Emittenti	24
2.1.4 Documentazione contabile di riferimento per la Fusione	24
2.2 Obiettivi gestionali delle Società Partecipanti alla Fusione e programmi formulati per il loro conseguimento	24
3 Piano economico e finanziario, con indicazione delle fonti delle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società incorporante <i>post</i> fusione	26
3.1 Il piano economico e finanziario	26
3.2 Debito assunto da Inwit per la realizzazione dell'Operazione	30
3.3 Risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della Società Incorporante post Fusione e analisi della sostenibilità finanziaria ed economica del debito	32
3.4 Conclusioni	34
4 IL RAPPORTO DI CONCAMBIO E I CRITERI SEGUITI PER LA DETERMINAZIONE DI TALE RAPPORTO	34
4.1 Il Rapporto di Cambio e i valori attribuiti alle Società Partecipanti alla Fusione	35

4.2	Il Rapporto di Cambio e le metodologie di valutazione utilizzate ai fini della relativa determinazione	35
4.2.1	Rapporto di Cambio	35
4.2.2	Metodologie di valutazione	36
4.2.3	Difficoltà di valutazione	40
5	MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE DI INWIT E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSE	40
6	DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE AL BILANCIO DI INWIT, ANCHE AI FINI FISCALI	41
7	RIFLESSI TRIBUTARI DELLA FUSIONE	41
8	PREVISIONI SULLA COMPOSIZIONE DELL'AZIONARIATO RILEVANTE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE A SEGUITO DELLA FUSIONE E APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DI COSIDDETTO "WHITEWASH"	42
9	EFFETTI DELLA FUSIONE SUI PATTI PARASOCIALI	43
10	VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO E INDICAZIONE DEI SOGGETTI LEGITTIMATI AL SUO ESERCIZIO	44
	MODIFICHE STATUTARIE	46
1	MOTIVAZIONI DELLE PROPOSTE DI MODIFICA STATUTARIA	46
2	CONFRONTO DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO SOCIALE VIGENTE E DI QUELLI DEL NUOVO STATUTO INWIT	46
2.1	Valutazioni del Consiglio di Amministrazione sulla ricorrenza del diritto di recesso	66
	NOMINA DI DUE AMMINISTRATORI	68
	DIVIDENDO STRAORDINARIO	70
1	DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO STRAORDINARIO A FAVORE DEI SOCI DI INWIT <i>POST</i> FUSIONE	70
1.1	Ammontare del Dividendo Straordinario	70
1.2	Riserve disponibili	70
1.3	Tassazione	71

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Inwit - Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. con riferimento alle seguenti materie:

- (i) ai sensi dell’Articolo 2501-*quiquies* del Codice Civile e, su base volontaria, ai sensi dell’Articolo 2501-*bis* del Codice Civile, nonché dell’articolo 70 del Regolamento Emittenti, in conformità allo schema n. 1 del relativo Allegato 3A, al fine di illustrare le ragioni che giustificano, sotto il profilo giuridico ed economico, la fusione di VOD Towers S.r.l. (“**VOD Towers**” o la “**Società Incorporanda**”) in Inwit - Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (“**Inwit**” o la “**Società Incorporante**” o la “**Società**”) (la “**Fusione**”);
- (ii) ai sensi dell’art. 125-*ter* del TUF e dell’art. 72 del Regolamento Emittenti in conformità allo schema n. 3 dell’Allegato 3A al Regolamento Emittenti, in relazione alle modifiche allo Statuto sociale di Inwit conseguenti alla Fusione e, quindi, alla nuova compagine sociale di quest’ultima *post*-Fusione;
- (iii) ai sensi dell’art. 125-*ter* del TUF, in relazione alla nomina di due amministratori;
- (iv) ai sensi dell’art. 125-*ter* del TUF, in relazione alla distribuzione di un dividendo straordinario.

DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco delle principali definizioni e dei termini utilizzati all'interno del presente Relazione. Tali definizioni e termini, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. I termini definiti al singolare s'intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda.

Atto di Fusione	L'atto di fusione che sarà sottoscritto da Inwit e VOD Towers alla Data del Closing.
Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
Codice Civile	Il regio decreto 16 marzo 1942 - XX n. 262, come successivamente modificato e integrato.
Codice di Autodisciplina	Il codice di autodisciplina delle società quotate predisposto dal Comitato per la <i>corporate governance</i> delle società quotate, promosso da Borsa Italiana.
Comitato OPC	Il Comitato per il Controllo e Rischi, nominato in data 13 aprile 2018, che agisce in qualità di " <i>Comitato per le Operazioni di Maggiore Rilevanza</i> " per i fini di cui alla Procedura OPC, composto, alla Data del Documento Informativo, dagli amministratori indipendenti Luca Aurelio Guarna (che esercita le funzioni di Presidente), Francesca Balzani e Secondina Giulia Ravera.
Compravendita	La compravendita della Partecipazione di Minoranza in VOD Towers tra VOD EU, in qualità di venditore, e Inwit, in qualità di acquirente, che avrà effetto l'istante immediatamente antecedente rispetto alla Data di Efficacia, subordinatamente al perfezionamento dell'ultima iscrizione dell'Atto di Fusione nel competente Registro delle Imprese.
Condizioni Sospensive	Le condizioni apposte per il perfezionamento dell'Operazione come meglio individuate in premessa alla presente Relazione.
CONSOB	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in Roma, via G.B. Martini n. 3.
Contratti Commerciali	Il c.d. Active Sharing Agreement, contratto che sarà sottoscritto tra TIM e VOD per disciplinare i reciproci diritti e obblighi in relazione alla condivisione delle relative infrastrutture attive; il c.d. Passive Sharing Agreement, contratto che sarà sottoscritto tra TIM, VOD e Inwit, alla Data di Sottoscrizione dei Contratti Commerciali diversi da TIM MSA e VOD MSA, volto a disciplinare i rispettivi diritti e obblighi relativi alla condivisione

	delle infrastrutture passive di Inwit e VOD); il c.d. VOD MSA, <i>Master Service Agreement</i> che sarà sottoscritto tra Inwit e VOD alla Data del Closing e con efficacia a decorrere dalla Data di Efficacia e che disciplinerà i servizi c.d. di ospitalità sui siti che saranno nella disponibilità di Inwit a seguito della Fusione; e il c.d. TIM MSA, nuovo <i>Master Service Agreement</i> che sarà sottoscritto tra Inwit e TIM alla Data del Closing e con efficacia a decorrere dalla Data di Efficacia e che disciplinerà i servizi c.d. di ospitalità sui siti che saranno nella disponibilità di Inwit a seguito della Fusione.
Corrispettivo	L'ammontare pari a Euro 2.140.000.000 per l'acquisto della Partecipazione di Minoranza in VOD Towers e che sarà depositato, alla Data del Closing, presso un conto vincolato aperto da Inwit anche nell'interesse di VOD EU e che sarà svincolato subordinatamente all'ultima iscrizione dell'Atto di Fusione nel competente Registro delle Imprese.
Data del Closing	Il 10° (decimo) giorno lavorativo successivo all'avveramento (o alla rinuncia) dell'ultima delle Condizioni Sospensive, fermo restando che ove, a tale data, sia pendente un Procedimento Antitrust Pendente, la data di perfezionamento dell'Operazione potrà essere posticipata (su richiesta congiunta di VOD EU e VOD ovvero su richiesta di Inwit o di TIM in via disgiunta tra loro) alla prima data tra: (i) il 10° giorno lavorativo dopo il 30 giugno 2020; (ii) il 10° giorno lavorativo dalla conclusione del Procedimento Antitrust Pendente, essendo inteso che qualora alla scadenza del termine <i>sub</i> (i) il Procedimento Antitrust Pendente fosse ancora in corso, le parti procederanno comunque al perfezionamento dell'Operazione il 10° giorno lavorativo decorrente dal 30 giugno 2020 purché si siano avverate (o siano state rinunciate) le Condizioni Sospensive.
Data di Efficacia	La data (e ora) in cui la Fusione acquisterà efficacia ai sensi dell'art. 2504- <i>bis</i> del Codice Civile e che sarà fissata nell'Atto di Fusione – in accordo con Borsa Italiana tenendo conto che a tale data le Nuove Azioni Inwit dovranno essere quotate su MTA – entro i quindici giorni successivi all'ultima iscrizione dell'Atto di Fusione nel competente Registro delle Imprese. La Data di Efficacia sarà resa nota – successivamente all'Assemblea dei soci di Inwit - con apposito comunicato stampa pubblicato sul sito <i>internet</i> di Inwit (www.inwit.it).

Distribuzione Straordinaria	La distribuzione di riserve che l'Assemblea dei soci di Inwit è chiamata a deliberare contestualmente alla Fusione, come illustrato nella presente Relazione.
Equita	Equita Group S.p.A., con sede in Via Turati n. 9, Milano incaricato di fornire, quale esperto indipendente, assistenza e consulenza finanziaria al Comitato OPC al fine del rilascio da parte di quest'ultimo del parere in merito all'Operazione e ciò in ottemperanza a quanto previsto all'art. 19 della Procedura OPC.
Framework Agreement	L'accordo sottoscritto in data 26 luglio 2019 tra TIM, VOD, VOD EU e Inwit, che regola e disciplina i termini e le condizioni dell'Operazione e, tra l'altro, le attività propedeutiche e/o funzionali alla realizzazione della Fusione (quali l'incorporazione di VOD Towers e la Scissione), la gestione interinale delle Società Partecipanti alla Fusione e le Condizioni Sospensive, nonché i termini e le condizioni della <i>partnership</i> industriale tra TIM, VOD e Inwit che prevede la sottoscrizione dei Contratti Commerciali.
Fusione	La fusione per incorporazione di VOD Towers in Inwit, le cui caratteristiche principali sono descritte nella presente Relazione.
Impatto Negativo	Con riguardo a Inwit e/o al Ramo Towers (fino al perfezionamento della Scissione) o a VOD Towers (dopo il completamento della Scissione) un sostanziale e oggettivo impatto negativo sul valore del relativo <i>business</i> come valutato alla data di sottoscrizione del Framework Agreement o con riguardo agli obiettivi che le parti si sono prefissate di raggiungere con la sottoscrizione del Framework Agreement e dei Contratti Commerciali (fatta eccezione per quanto riguarda il c.d. " <i>active network sharing</i> "), il fatto che il perseguimento di tali obiettivi sia o sarà impedito, gravemente compromesso o significativamente danneggiato.
Inwit o Emittente	Inwit - Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Via Gaetano Negri n. 1, Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi al n. 08936640963, con capitale sociale di Euro 600 milioni rappresentato da azioni quotate su MTA.
Long Stop Date	Indica la data entro cui devono verificarsi le Condizioni Sospensive, <i>i.e.</i> il 31 marzo 2020 o, nel caso in cui si applichi la Condizione Sospensiva di cui alla lettera (g) dell'elenco delle stesse, il 31 ottobre 2020, salva la possibilità che la Data del Closing sia rinviata come precisato nella relativa definizione.

Mediobanca	Mediobanca– Banca di Credito Finanziario S.p.A., con sede legale in Piazzetta Enrico Cuccia n. 1 - 20121 Milano.
MTA	Il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Nuove Azioni Inwit	Le n. 360.200.000 azioni ordinarie, senza valore nominale, che saranno emesse da Inwit e attribuite a VOD EU, alla Data di Efficacia, a fronte dell'annullamento della partecipazione detenuta da VOD EU in VOD Towers, al servizio del Rapporto di Cambio.
Nuovo Statuto Inwit	Il nuovo statuto sociale di Inwit, il cui testo costituisce parte integrante del Progetto di Fusione, soggetto all'approvazione dell'Assemblea straordinaria dei soci di Inwit convocata, <i>inter alia</i> , per l'approvazione della Fusione.
Operazione	L'operazione unitaria avente ad oggetto la combinazione delle torri di VOD con quelle di Inwit attuata mediante (i) la costituzione di VOD Towers, la Scissione e la successiva Fusione di VOD Towers in Inwit e (ii) il perfezionamento di una <i>partnership</i> industriale mediante la sottoscrizione tra Inwit, VOD e TIM di un nuovo accordo di collaborazione commerciale (TIM MSA e VOD MSA) e di un contratto di condivisione di infrastruttura passiva di rete (<i>Passive Sharing Agreement</i>), come meglio descritta in Premessa.
Partecipazione di Minoranza in VOD Towers	La partecipazione pari al 43,4% del capitale sociale di VOD Towers oggetto della Compravendita.
Procedura OPC	La "Procedura per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate", approvata dal Consiglio di Amministrazione di Inwit in data 11 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 2391- <i>bis</i> del Codice Civile e del Regolamento OPC.
Progetto di Fusione	Il progetto relativo alla Fusione mediante incorporazione di VOD Towers in Inwit, predisposto ai sensi dell'art. 2501- <i>ter</i> del Codice Civile nonché, su base volontaria, ai sensi dell'art. 2501- <i>bis</i> del Codice Civile e approvato dal Consiglio di Amministrazione di Inwit in data 18 novembre 2019 e dal Consiglio di Amministrazione di VOD Towers in data 18 novembre 2019.
PWC	PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede legale in Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano.

Ramo Towers	Il ramo d'azienda di VOD - che sarà attribuito con la Scissione a VOD Towers - dedicato all'attività di costruzione e gestione delle infrastrutture passive (es. torri, piloni e pali) e dei sistemi tecnologici volti ad ospitare attrezzature di proprietà di operatori di telefonia mobile e altre attrezzature per emittenti radio, telecomunicazioni, televisioni ed emittenti segnali radio.
Rapporto di Cambio	Il rapporto di cambio per la Fusione corrispondente alle Nuove Azioni Inwit attribuite a VOD EU a fronte dell'annullamento della intera quota dalla stessa detenuta in VOD Towers in seguito al perfezionamento dalla Compravendita, fermo restando che la Partecipazione di Minoranza in VOD Towers verrà annullata senza concambio.
Regolamento Emittenti	Il regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.
Regolamento OPC	Il " <i>Regolamento operazioni con parti correlate</i> " adottato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato.
Scissione	La scissione parziale e proporzionale di VOD a favore di VOD Towers ex artt. 2506 del Codice Civile e conseguente assegnazione a favore di VOD Towers del Ramo Towers.
Situazione Patrimoniale per la Fusione di VOD Towers	La situazione patrimoniale di riferimento di VOD Towers al 30 settembre 2019 che consta del solo stato patrimoniale di VOD Towers (e non anche del conto economico e della nota integrativa), alla predetta data di riferimento, in coerenza col fatto che VOD Towers, sino alla data di efficacia della Scissione, sarà una società inattiva e, quindi, senza movimentazioni di conto economico.
Società Incorporante	Inwit.
Società Incorporanda	VOD Towers.
Società Partecipanti alla Fusione	Congiuntamente, Inwit e VOD Towers.
TIM	TIM S.p.A. società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Via Gaetano Negri n. 1, Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi al n. 00488410010, con capitale sociale di Euro 11.677.002.855,10 rappresentato da azioni quotate su MTA.

TUF	Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.
VOD	Vodafone Italia S.p.A. società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Via Jervis n. 13, Ivrea, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 93026890017, con capitale sociale di Euro 2.305.099.887,30.
VOD EU	Vodafone Europe B.V. società di diritto olandese, con sede legale in Rotterdam, Rivium Quadrant 73 in Capelle aan de IJssel, iscritta alla Camera di Commercio olandese al n. 804794297.
VOD Towers	Vodafone Towers S.r.l. società a responsabilità limitata di diritto italiano, con sede legale in Via Lorenteggio n. 240, Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi al n. 10934930966, con capitale sociale di Euro 10.000,00.

PREMESSA

Convergenndo le rispettive volontà di intraprendere un processo di integrazione delle torri di VOD con quelle di Inwit, i Consigli di Amministrazione delle predette società hanno approvato in data 26 luglio 2019, la sottoscrizione del Framework Agreement al fine di disciplinare i termini e le condizioni dell'Operazione (*cf.* il comunicato stampa pubblicato da Inwit in data 26 luglio 2019, disponibile sul sito *internet* www.inwit.it, sezione “Media - Comunicati Stampa”).

Si riporta di seguito una sintesi delle principali disposizioni del Framework Agreement.

Struttura dell'Operazione

L'Operazione si sostanzia nelle seguenti attività:

- (i) la costituzione da parte di VOD EU di VOD Towers entro il 31 agosto 2019 ed effettivamente realizzata con atto in data 1 agosto 2019 e iscritto in data 5 agosto 2019;
- (ii) la Scissione mediante assegnazione del Ramo Towers a favore di VOD Towers entro il 31 dicembre 2019;
- (iii) la Compravendita il cui atto sarà sottoscritto tra VOD EU e Inwit alla Data del Closing e che produrrà i suoi effetti l'istante immediatamente antecedente rispetto alla Data di Efficacia, subordinatamente al perfezionamento dell'ultima iscrizione dell'Atto di Fusione nel competente Registro delle Imprese;
- (iv) la Fusione – il cui Atto di Fusione sarà sottoscritto alla Data del Closing e che produrrà i suoi effetti alla Data di Efficacia – con contestuale annullamento della partecipazione residua detenuta da VOD EU in VOD Towers in seguito all'efficacia della Compravendita e ammissione a quotazione delle Nuove Azioni Inwit;
- (v) l'adozione del Nuovo Statuto Inwit soggetto all'approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria di Inwit che produrrà i suoi effetti alla Data di Efficacia;
- (vi) la sottoscrizione alla Data del Closing di un patto parasociale tra TIM e VOD EU volto a disciplinare i rapporti tra queste ultime società quali future socie di Inwit successivamente al perfezionamento dell'Operazione che produrrà i suoi effetti a decorrere dalla Data di Efficacia (il “**Patto Parasociale**”);
- (vii) la sottoscrizione dei Contratti Commerciali tra TIM, VOD e Inwit;
- (viii) l'eventuale distribuzione di un dividendo straordinario a favore dei soci di Inwit *post* Fusione.

Operazione di “maggiore rilevanza” ai sensi del Regolamento OPC

In conseguenza del rapporto di controllo di diritto esistente tra TIM e Inwit (che si caratterizza altresì per l'esercizio di attività di direzione e coordinamento da parte di TIM) e della significatività dell'Operazione, la stessa costituisce un'operazione tra parti correlate di “maggiore rilevanza” ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura OPC. Pertanto, il Comitato OPC è stato coinvolto nella fase istruttoria e nel processo di negoziazione e

definizione dei contenuti del Framework Agreement e, in data 26 luglio 2019, ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'interesse dell'Emittente al compimento dell'Operazione nel cui ambito e alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Per maggiori informazioni al riguardo, si rinvia al Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento OPC pubblicato in data 1 agosto 2019 e disponibile sul sito *internet* www.inwit.it, sezione "*governance/prospetti-documenti-informativi*" (il "**Documento Informativo**").

Dichiarazioni e garanzie delle parti

In linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe, ciascuna parte del Framework Agreement ha rilasciato a favore delle altre dichiarazioni e garanzie - relativamente a sé stessa, alla propria esistenza, alla capacità di sottoscrivere il predetto contratto - che si devono intendere vere e corrette alla data di sottoscrizione del Framework Agreement nonché alla Data del Closing.

Inoltre, subordinatamente all'efficacia della Fusione, TIM, nella sua qualità di società controllante di Inwit, ha rilasciato ulteriori garanzie in relazione a Inwit e alla sua attività e VOD EU, nella sua qualità di socio unico di VOD, titolare del ramo VOD Towers, nonché di futuro socio unico di VOD Towers, ha rilasciato ulteriori garanzie in relazione a VOD Towers e al Ramo Towers. Tali garanzie si devono intendere vere e corrette alla data di sottoscrizione del Framework Agreement nonché alla Data di Efficacia. È quindi inteso che, subordinatamente all'efficacia della Fusione, TIM o VOD EU, a seconda del caso, indennizzerà Inwit per un ammontare pari ai danni dalla stessa sofferti a causa del fatto che tali dichiarazioni e garanzie (costruite come *triggering event* degli indennizzi) siano risultate non vere e corrette a tali date (e, con riguardo a TIM, purché ciò derivi da fatti o eventi od omissioni avvenute dopo il 1 aprile 2015). In relazione ai predetti obblighi di indennizzo, sono previste limitazioni di ammontare e temporali e, in particolare: un *de minimis* (applicabile a entrambi gli obblighi di indennizzo) di Euro 25.000 (fatti salvi gli eventi seriali), un *cap* di Euro 450 milioni per gli indennizzi da parte di VOD EU e un *cap* di Euro 30 milioni per quelli di TIM (tenuto conto che l'obbligo di indennizzo di TIM, ai sensi del Framework Agreement, riguarda solo le passività eventualmente subite da Inwit che derivino da fatti o eventi od omissioni avvenuti dopo il 1 aprile 2015).

In aggiunta, il Framework Agreement prevede che alla Data del Closing Vodafone Group Plc (società controllante sia di VOD EU sia di VOD) rilasci una *parent company guarantee* di diritto inglese a favore di Inwit, senza limitazione alcuna di ammontare, a garanzia di eventuali passività che Inwit dovesse subire, in seguito al perfezionamento della Fusione, in conseguenza della responsabilità solidale, in capo a VOD Towers, derivante ai sensi di legge dalla Scissione (la "**Garanzia VOD UK**").

È altresì previsto che alla Data del Closing a favore di Inwit (i) VOD confermi per iscritto – rinnovando il relativo impegno – gli obblighi di indennizzo da VOD stessa assunti nei confronti di VOD Towers nell'atto di Scissione; e (ii) TIM confermi per iscritto – rinnovando il relativo impegno – gli obblighi di indennizzo da TIM stessa assunti nei confronti di Inwit nell'atto di conferimento del 26 marzo 2015 e negli accordi di indennizzo sottoscritti tra TIM e Inwit il 3 giugno 2015.

Gestione del periodo interinale

Inwit si è impegnata a operare – dalla data di sottoscrizione del Framework e sino alla Data del Closing - nell'ambito dell'ordinaria amministrazione e in coerenza con la prassi passata, senza concludere contratti o porre in essere altri atti di natura straordinaria.

Allo stesso modo, VOD si è impegnata a operare con riguardo al Ramo Towers, e VOD EU si è impegnata a far sì che VOD Towers operi, – dalla data di sottoscrizione del Framework e sino alla Data del Closing (per quanto applicabile a VOD Towers) – nell'ambito dell'ordinaria amministrazione e in coerenza con la prassi passata, senza concludere contratti o porre in essere altri atti di natura straordinaria.

Condizioni Sospensive

Ai sensi del Framework Agreement, il c.d. *closing* dell'Operazione – inteso come la stipula dell'Atto di Fusione e il compimento delle altre attività previste alla data di stipula dell'Atto di Fusione, quali la conclusione del contratto disciplinante la Compravendita – è subordinato all'avveramento ovvero, nei limiti consentiti dalle applicabili disposizioni di legge, alla rinuncia di talune condizioni sospensive e precisamente (le “**Condizioni Sospensive**”):

- (a) il perfezionamento della Scissione e l'efficacia della stessa entro il 31 dicembre 2019;
- (b) l'approvazione della Fusione e della relativa documentazione da parte dell'Assemblea straordinaria di Inwit nel rispetto della procedura di *whitewash* meglio descritta nel paragrafo 7 della presente Relazione nonché da parte dell'Assemblea straordinaria di VOD Towers;
- (c) l'ottenimento del parere positivo sulla congruità del Rapporto di Cambio da parte dell'esperto indipendente nella Relazione sulla Congruità del Rapporto di Cambio;
- (d) l'approvazione del Nuovo Statuto Inwit – con effetto a decorrere dalla Data di Efficacia - da parte dell'Assemblea straordinaria di Inwit;
- (e) l'iscrizione nei competenti Registri delle Imprese delle delibere di cui alla precedente lett. (b) e la mancata opposizione dei creditori delle Società Partecipanti alla Fusione *ex art. 2503 del Codice Civile* (ovvero nell'ipotesi in cui vi fosse tale opposizione che la stessa non sia tale da impedire l'esecuzione dell'Atto di Fusione);
- (f) il completamento della procedura di consultazione sindacale in merito alla Fusione da parte di Inwit e VOD Towers *ex art. 47 L. n. 428/1990*;
- (g) se richieste, l'ottenimento delle autorizzazioni (ovvero siano decorsi i relativi termini di legge) da parte della Commissione Europea o dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al perfezionamento dell'Operazione ai sensi della normativa comunitaria o italiana applicabile alle concentrazioni (i.e., Legge n. 287/1990) restando in ogni caso inteso che tali autorizzazioni non devono essere soggette a condizioni o qualora prevedano condizioni o impegni (volti a superare le criticità concorrenziali eventualmente riscontrate) questi ultimi non devono essere tali da determinare o poter determinare un Impatto Negativo;
- (h) nel caso in cui la Commissione Europea abbia confermato che l'Operazione non determina la creazione di una “*full-function joint venture*”:
 - 1) la Commissione Europea o l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato abbia adottato una decisione finale ai sensi del Regolamento n.

- 1/2003 o della Legge n. 287/90 (a seconda del caso) e tale decisione non determini un Impatto Negativo; o
- 2) nel caso in cui un procedimento sia aperto avanti la Commissione Europea o l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 101(1) TFEU o corrispondente normativa nazionale (per esempio nel caso di adozione di una decisione *ex* articolo 11(6) del Regolamento n. 1/2003 o articolo 14 della Legge n. 287/90) (il "**Procedimento Antitrust Pendente**"), alla Data del Closing non ci siano obbiettive e concrete circostanze che possano causare l'adozione di una decisione da parte della Commissione Europea o dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che possa determinare un Impatto Negativo; o
- 3) nel caso in cui sia in corso un Procedimento Antitrust Pendente e le parti abbiano offerto alla predetta Autorità gli impegni, gli obblighi e le misure correttive volte a superare le criticità concorrenziali: (i) tali impegni, obblighi e misure correttive volte a superare le criticità concorrenziali non siano stati rigettati prima o alla Data del Closing; e (ii) alla Data del Closing non ci siano obbiettive e concrete circostanze che possano causare il rigetto da tale Autorità dei predetti impegni, obblighi e misure correttive così da determinare un Impatto Negativo;
- (i) l'ottenimento delle autorizzazioni da parte delle competenti Autorità al perfezionamento dell'Operazione (ivi inclusa la Scissione) necessarie per legge ivi incluso il D.Lgs. n. 21/2012 convertito nella Legge n. 56/2012 c.d. *golden power*;
- (j) la mancata entrata in vigore di una legge o l'assenza di una sentenza anche non definitiva, ordine, decreto o pronuncia emessa da una competente autorità giudiziaria o da un'autorità di vigilanza che possa rendere invalido, illegittimo o impedire il perfezionamento della Scissione e/o dell'Operazione o l'assenza di una sentenza anche non definitiva, ordine, decreto o pronuncia emessa da una competente autorità giudiziaria o da un'autorità di vigilanza che imponga una significativa sanzione (così da determinare un Impatto Negativo) nel caso di perfezionamento dell'Operazione;
- (k) non si sia verificato un evento sostanzialmente pregiudizievole, non prevedibile e fuori dal controllo delle parti che comporti il mancato raggiungimento o la sostanziale modifica degli obiettivi che le parti stesse si sono prefissate con la sottoscrizione del Framework Agreement e dei Contratti Commerciali (con esclusione, ai fini della presente condizione, del citato Active Sharing Agreement);
- (l) esclusione dell'obbligo in capo a TIM e/o a VOD EU (o alle società controllanti o dalle stesse controllate o soggette a comune controllo) di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, ai sensi del TUF, sulle azioni ordinarie di Inwit come conseguenza del perfezionamento dell'Operazione;
- (m) il completamento, prima della Data del Closing, di tutte le formalità richieste da Borsa Italiana a Inwit per l'emissione delle Nuove Azioni Inwit e quindi il perfezionamento di tutte le condizioni richieste da Borsa Italiana affinché le Nuove Azioni Inwit di VOD EU siano ammesse alla negoziazione su MTA e negoziabili alla Data di Efficacia, al pari delle azioni Inwit già in circolazione a tale data.

Subordinatamente all'avveramento delle Condizioni Sospensive (o alla relativa rinuncia) entro la Long Stop Date, alla Data del Closing sarà quindi sottoscritto da Inwit e VOD Towers l'Atto di Fusione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2504, comma 1, del Codice Civile.

Nel Framework Agreement è stato altresì previsto che le Condizioni Sospensive dovranno in ogni caso avverarsi (salvo il diverso termine indicato con riferimento a una specifica Condizione Sospensiva):

- (i) entro il termine ultimo del 31 marzo 2020; nel caso sia in corso un Procedimento Antitrust Pendente (come *infra* definito) e le parti abbiano posticipato la Data del Closing, entro la prima tra: (x) il 30 giugno 2020; e (y) la data di conclusione del Procedimento Antitrust Pendente; o
- (ii) entro il termine ultimo del 31 ottobre 2020, nel caso in cui entro il 30 novembre 2019 (i.e., "Key Date") non sia ancora pervenuta la conferma da parte della Commissione Europea che l'Operazione non determini la creazione di una "*full-function joint venture*" e di conseguenza non sia richiesto alcun *filing* presso la Commissione Europea o la Commissione Europea abbia comunicato di ritenere che l'Operazione determini la creazione di una "*full-function joint venture*". In proposito, si ricorda che il Framework Agreement originariamente prevedeva quale Key Date il 30 settembre 2019 e che tale termine è stato posticipato, con comunicazione a cura di TIM, al 31 ottobre 2019 nel rispetto di quanto previsto nel Framework Agreement. In data 31 ottobre 2019, le parti del Framework hanno deciso infine di prorogare la Key Date al 30 novembre 2019 (*cfr.* il comunicato stampa pubblicato da Inwit in data 31 ottobre 2019, disponibile sul sito *internet* www.inwit.it, sezione "*Media - Comunicati Stampa*").

Con particolare riferimento al punto (ii) che precede, si precisa che, in data 18 novembre 2019, TIM e VOD EU hanno comunicato, rispettivamente a Inwit e a VOD Towers, che ad esito delle consultazioni svolte con la Commissione Europea, TIM e il Gruppo Vodafone procederanno a notificare l'Operazione ai sensi del Regolamento CE 139/2004. Conseguentemente, la Condizione Sospensiva di cui alla lettera (g) deve ritenersi applicabile e la Long Stop Date risulta fissata (come da relativa definizione) al 31 ottobre 2020.

Si segnala che qualora le Condizioni Sospensive non risultino verificate (o non siano rinunciate) entro la Long Stop Date, l'Operazione potrebbe non perfezionarsi, salvo che le parti del Framework Agreement non decidano di rinviare la Long Stop Date. Allo stato risulta difficile stimare la tempistica delle Condizioni Sospensive, specie di quella di cui alla lettera (g).

Inoltre, si precisa che nel Framework Agreement è stato previsto che – qualora la Data del Closing non si collochi entro il 30 aprile 2020 – i consigli di amministrazione di Inwit e di VOD Towers valuteranno e, congiuntamente, decideranno se, anche tenuto conto dei doveri degli amministratori e delle applicabili previsioni di legge, ritengano necessario o anche solo opportuno procedere ad un aggiornamento della documentazione relativa alla Fusione (in particolare delle situazioni patrimoniali depositate per le relative assemblee ai sensi dell'art. 2501-*quater* del Codice Civile) e quindi fare sì che si svolgano una nuova Assemblea dei soci di Inwit e una nuova Assemblea dei soci di VOD Towers per confermare l'approvazione della Fusione (sempre col requisito del *whitewash* per quanto concerne Inwit), impregiudicato il Rapporto di Cambio - come approvato dai consigli di amministrazione di Inwit e VOD in

data 26 luglio 2019 e oggetto del parere del Comitato OPC - che non potrà in ogni caso essere modificato.

Governance di Inwit post Fusione

A seguito delle dimissioni rassegnate da tutti i membri del Consiglio di Amministrazione di Inwit in data 26 luglio 2019 e con effetto alla Data di Efficacia, subordinatamente all'approvazione della Fusione nel rispetto della c.d. procedura di *white wash*, ai sensi del Framework Agreement, prima della Data di Efficacia, dovrà essere convocata e svolgersi un'ulteriore assemblea dei soci di Inwit, in forma ordinaria, chiamata a provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e, nello specifico: (i) alla nomina dei membri e del Presidente nonché alla determinazione del numero degli stessi (ii) alla determinazione della durata dell'incarico nonché (iii) alla determinazione del compenso complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, il tutto con efficacia a decorrere da, e subordinatamente a, l'efficacia della Fusione.

Per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e in particolare con riferimento alle modalità, ai termini e ai requisiti per la presentazione delle liste, in occasione della menzionata assemblea troveranno applicazione le disposizioni del Nuovo Statuto Inwit il cui testo è allegato, nella versione integrale, al Progetto di Fusione e sottoposto all'approvazione da parte dell'assemblea di Inwit convocata per l'approvazione della Fusione.

Procedura di aggiustamento

Il Framework Agreement prevede lo svolgimento di una procedura di aggiustamento in funzione dell'ammontare, rispettivamente, dell'Indebitamento Netto di VOD Towers", del "Capitale Circolante Netto di VOD Towers", dell'Indebitamento Netto di Inwit" e del "Capitale Circolante Netto di Inwit".

In particolare è previsto che all'ultima data tra (x) il 5° giorno lavorativo precedente la data di scadenza del periodo di 60 giorni per l'opposizione dei creditori alla Fusione ovvero (y) il 2° giorno lavorativo successivo all'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie indicate tra le Condizioni Sospensive di cui al precedente paragrafo punto (i), ovvero (w) ricorrendone il caso, il 5° giorno lavorativo precedente la prima data tra (i) il 30 giugno 2020 e (ii) il secondo giorno lavorativo successivo alla conclusione del Procedimento Antitrust Pendente, sia VOD EU che Inwit comunichino reciprocamente la rispettiva miglior stima, rispettivamente, dell'Indebitamento Netto e del Capitale Circolante Netto di VOD Towers alla Data di Efficacia e dell'Indebitamento Netto e del Capitale Circolante Netto di Inwit alla Data di Efficacia.

Sulla base della comunicazione di tali dati di stima si procederà come segue:

- (a) VOD EU avrà il diritto di far sì che VOD Towers distribuisca riserve per i seguenti importi:
 - (i) qualora l'Indebitamento Netto di VOD Towers di riferimento (fissato nel Framework Agreement come pari a Euro 15,1 milioni) sia superiore rispetto all'Indebitamento Netto di VOD Towers stimato alla Data di Efficacia, la distribuzione sarà pari alla differenza tra i predetti valori;
 - (ii) qualora l'Indebitamento Netto di Inwit stimato alla Data di Efficacia sia

- superiore all'Indebitamento Netto di Inwit di riferimento (fissato nel Framework Agreement come pari Euro 190,5 milioni) la distribuzione sarà pari al 60% della differenza tra i predetti valori;
- (iii) qualora il Capitale Circolante Netto di VOD Towers stimato alla Data di Efficacia sia superiore al Capitale Circolante Netto di VOD Towers di riferimento (fissato nel Framework Agreement come pari Euro 28,0 milioni), la distribuzione sarà pari alla differenza tra i predetti valori;
 - (iv) qualora il Capitale Circolante Netto di Inwit di riferimento (fissato nel Framework Agreement come pari 6,0 milioni) sia superiore al Capitale Circolante Netto di Inwit stimato alla Data di Efficacia, la distribuzione sarà pari al 60% della differenza tra i predetti valori;
- (b) VOD EU sarà invece tenuta a effettuare versamenti a fondo perduto a favore di VOD Towers nelle seguenti ipotesi:
- (i) qualora l'Indebitamento Netto di VOD Towers stimato alla Data di Efficacia sia superiore rispetto all'Indebitamento Netto di VOD Towers di riferimento (fissato nel Framework Agreement come pari Euro 15,1 milioni), il versamento sarà pari alla differenza tra i predetti valori;
 - (ii) qualora l'Indebitamento Netto di Inwit di riferimento (fissato nel Framework Agreement come pari Euro 190,5 milioni) sia superiore all'Indebitamento Netto di Inwit stimato alla Data di Efficacia, il versamento sarà al 60% della differenza tra i predetti valori;
 - (iii) qualora il Capitale Circolante Netto di VOD Towers di riferimento (fissato nel Framework Agreement come pari Euro 28,0 milioni) sia superiore al Capitale Circolante Netto di VOD Towers stimato alla Data di Efficacia, il versamento sarà pari alla differenza tra i predetti valori;
 - (iv) qualora il Capitale Circolante Netto di Inwit stimato alla Data di Efficacia sia superiore al Capitale Circolante Netto di Inwit di riferimento (fissato nel Framework Agreement come pari Euro 6,0 milioni) il versamento sarà pari al 60% della differenza tra i predetti valori.

Qualora vi siano distribuzioni e versamenti da effettuare si procederà ad eseguire, a seconda del caso, le distribuzioni (per gli importi al netto dei versamenti da effettuarsi) o versamenti (per gli importi al netto delle distribuzioni da effettuarsi).

Entro 3 mesi dalla Data di Efficacia, Inwit dovrà predisporre e inviare a VOD EU un prospetto contenente l'indicazione effettiva dell'importo dell'Indebitamento Netto e del Capitale Circolante Netto di Inwit alla Data di Efficacia, dell'importo dell'Indebitamento Netto e del Capitale Circolante Netto di VOD Towers alla Data di Efficacia calcolati su base pro-forma e tenendo in considerazione gli importi delle distribuzioni o versamenti che siano stati effettuati a favore di VOD EU o da parte di VOD EU sulla base dei dati di stima, nonché il calcolo dell'ammontare definitivo delle distribuzioni e dei versamenti a fondo perduto calcolati sui dati definitivi e il conseguente ammontare a saldo netto delle distribuzioni o dei versamenti a fondo perduto da effettuarsi, rispettivamente, a favore di VOD EU o da parte di VOD EU.

In caso di disaccordo da parte di VOD EU sui dati forniti da Inwit il Framework Agreement prevede una procedura di aggiustamento con eventuale ricorso a un esperto indipendente le cui determinazioni saranno vincolanti per le parti.

Infine, come indicato nel Framework Agreement, è stato convenuto che l'aggiustamento, positivo o negativo a seconda dei casi, sarà riferito alla Partecipazione di Minoranza in VOD Towers (per la relativa percentuale del capitale sociale di VOD Towers, i.e. 43,4%), nel contesto e ai fini della Compravendita, e alla residua partecipazione di VOD EU in VOD Towers (per la relativa percentuale del capitale sociale di VOD Towers, i.e. 56,6%), nel contesto e ai fini della Fusione.

* * *

Finanziamento e applicazione volontaria della disciplina di cui all'Articolo 2501-bis del Codice Civile

Al fine della realizzazione dell'Operazione, e in particolare al fine di finanziare il pagamento del Corrispettivo e dell'eventuale Distribuzione Straordinaria, sulla base di una *commitment letter* sottoscritta tra Inwit e un pool di banche (le "**Banche**") in data 26 luglio 2019, è in corso di finalizzazione la negoziazione di un'operazione di finanziamento tra Inwit, in qualità di prenditrice, e le Banche, avente a oggetto la concessione a favore di Inwit di un finanziamento per un importo complessivo in linea capitale di Euro 3.000.000.000 (il "**Finanziamento**"). Più nello specifico, il predetto Finanziamento sarà articolato in tre linee di credito per un importo pari, rispettivamente, a Euro 1.500.000.000 (c.d. *bridge facility*), a Euro 1.000.000.000 (c.d. *term loan facility*) e a Euro 500.000.000 (c.d. *revolving credit facility*), volte a finanziare il pagamento del Corrispettivo e la Distribuzione Straordinaria, nonché a rifinanziare parte dell'indebitamento finanziario in essere di Inwit, oltre a finanziare le necessità di cassa di Inwit.

Applicazione volontaria della disciplina di cui all'Articolo 2501-bis del Codice Civile

Alla luce di quanto sopra, pur non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2501-bis del Codice Civile con riguardo alla Fusione, Inwit e VOD Towers hanno deciso di applicare su base volontaria la disciplina dell'art. 2501-bis del Codice Civile tenuto conto della permanenza in capo alla Società Incorporante *post* Fusione del debito contratto per l'acquisto della Partecipazione di Minoranza di VOD Towers. Pertanto, la presente Relazione è stata predisposta nel rispetto di quanto altresì indicato all'art. 2501-bis, comma 3, del Codice Civile e del paragrafo 1.*abis*) dello Schema n. 1 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

Ammissione a quotazione su MTA

Con riferimento alla condizione sospensiva di cui alla lett. (m) del precedente paragrafo, si informano fin da ora i Signori Azionisti che, prima della Data di Efficacia, Inwit pubblicherà un documento, ai sensi dell'art. 57, comma 2 del Regolamento Emittenti e dell'art. 1, comma 5, lett. f) del Regolamento UE 2017/1129, per l'ammissione alle negoziazioni delle Nuove Azioni Inwit (il "**Documento di Esenzione**"), che conterrà - conformemente alla normativa europea e italiana applicabile - informazioni che descrivono la Fusione e il suo impatto su Inwit.

FUSIONE

1 SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

1.1 Società Incorporante

Inwit - Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Via Gaetano Negri n. 1, Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi al n. 08936640963, con capitale sociale di Euro 600 milioni interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 600.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale quotate su MTA.

1.1.1 Oggetto sociale

A norma dell'art. 4 dello statuto sociale la Società Incorporante ha per oggetto:

- l'installazione e l'esercizio con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti, infrastrutture ed attrezzature fissi e mobili, stazioni radioelettriche, collegamenti per le radiocomunicazioni mobili, reti dedicate e/o integrate, per l'espletamento, la gestione e la commercializzazione, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazioni elettronica, quali anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie, e per lo svolgimento delle attività ad essi anche indirettamente connesse, comprese quelle di progettazione, sviluppo, realizzazione, ricondizionamento, gestione e manutenzione;
- la progettazione, costruzione e/o gestione di reti e infrastrutture per le telecomunicazioni;
- la fornitura di infrastrutture e relativi servizi ad operatori di servizi di comunicazione elettronica (con qualunque tecnologia esistente o futura).

La Società potrà altresì svolgere, in nome e/o per conto proprio o su commessa di terzi, le attività di acquisto di materie prime, di semilavorati e di prodotti necessari per lo svolgimento dell'attività di cui al comma precedente.

Per il conseguimento e nell'ambito di tali finalità e, quindi, con carattere di mera sussidiarietà e strumentalità, la Società potrà:

- assumere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, partecipazioni ed interessenze in società ed imprese di ogni tipo e forma;
- provvedere al finanziamento delle società ed enti di partecipazione ed al coordinamento tecnico, commerciale, finanziario ed amministrativo delle loro attività;
- compiere, non nei confronti del pubblico, nell'interesse proprio e delle società ed enti di partecipazione, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, commerciale, compresa l'assunzione di mutui e finanziamenti e la prestazione, anche a favore di terzi, di avalli, fidejussioni ed altre garanzie, reali comprese.

Sono espressamente escluse le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali e le attività di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 nei confronti del pubblico.

19

1.1.2 Azionisti

In base a quanto risulta pubblicato alla data del 16 ottobre 2019 sul sito CONSOB⁽¹⁾, gli azionisti che detengono una partecipazione in Inwit superiore alla soglia del 5% ai sensi dell'Articolo 120 del TUF sono i seguenti:

Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa	Azionista Diretto		Quota % su Capitale Votante				Quota % su Capitale Ordinario			
	Denominazione	Titolo di Possesso	Quota %	di cui Senza Voto			Quota %	di cui Senza Voto		
				Quota %	il Voto Spetta a			Quota %	il Voto Spetta a	
					Soggetto	Quota %			Soggetto	Quota %
TIM	TELECOM ITALIA SPA	Proprietà	60.033	0.000			60.033	0.000		
		Totale	60.033	0.000			60.033	0.000		
	Totale		60.033	0.000			60.033	0.000		

TIM esercita inoltre su Inwit attività di direzione e coordinamento, ai sensi degli artt. 2497 e ss. del Codice Civile.

1.2 Società Incorporanda

Vodafone Towers S.r.l. società a responsabilità limitata di diritto italiano, con sede legale in Via Lorenteggio n. 240, Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi al n. 10934930966, con capitale sociale di Euro 10.000,00.

1.2.1 Oggetto sociale

A norma dello statuto sociale la Società Incorporanda ha per oggetto:

- l'installazione e l'esercizio con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti, infrastrutture ed attrezzature fissi e mobili, stazioni radioelettriche, collegamenti per le radiocomunicazioni mobili, reti dedicate e/o integrate, per l'espletamento, la gestione e la commercializzazione, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazione elettronica, quali anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie, e per lo svolgimento delle attività ad essi anche indirettamente connesse, comprese quelle di progettazione, sviluppo, realizzazione, ricondizionamento, gestione e manutenzione;
- la progettazione, costruzione e/o gestione di reti e infrastrutture per le telecomunicazioni;
- la fornitura di infrastrutture e relativi servizi ad operatori di servizi di comunicazione elettronica (con qualunque tecnologia esistente o futura).

VOD Towers potrà altresì svolgere, in nome e/o per conto proprio o su commessa di terzi, le attività di acquisto di materie prime, di semilavorati e di prodotti necessari per lo svolgimento dell'attività di cui al comma precedente.

Unicamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale, senza che ciò costituisca attività prevalente, la società potrà compiere tutte le attività immobiliari, mobiliari, finanziarie e

⁽¹⁾ http://www.consob.it/web/area-pubblica/quotate/documenti/asseti_proprietari/semestre2-2019

commerciali necessarie o utili, anche indirettamente, per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti e società, costituite o costituende, aventi scopo analogo, connesso o affine al proprio, nonché potrà rilasciare garanzie reali e personali sui propri beni e crediti, anche a favore di terzi, inclusi istituti finanziari, nelle forme che, di volta in volta, l'organo amministrativo riterrà opportune, il tutto senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dal d. lgs. 385/'93 e dal d. lgs 24.2.98 n. 58.

1.2.2 Azionisti

La seguente tabella indica gli azionisti della Società Incorporanda alla data del Progetto di Fusione e della presente Relazione:

Azionista	% del capitale sociale
VOD EU	100%

Si ricorda che, alla Data del Closing, Inwit e VOD EU sottoscriveranno il contratto di compravendita per l'acquisto della Partecipazione di Minoranza in VOD Towers che avrà effetto l'istante immediatamente antecedente rispetto alla Data di Efficacia, subordinatamente al perfezionamento dell'ultima iscrizione dell'Atto di Fusione nel competente Registro delle Imprese. Pertanto, a tale data gli azionisti della Società Incorporanda saranno i seguenti:

Azionista	% del capitale sociale
VOD EU	56,6%
Inwit	43,4%

2 ILLUSTRAZIONE DELLA FUSIONE E DELLE MOTIVAZIONI DELLA STESSA CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE E AI RELATIVI PROGRAMMI

I Signori Azionisti sono stati convocati per approvare, in sede straordinaria, il Progetto di Fusione. Unitamente al Progetto di Fusione, l'Assemblea straordinaria dei Soci di Inwit sarà altresì chiamata a deliberare in merito all'approvazione di talune modifiche allo statuto sociale di Inwit. Il testo del Nuovo Statuto Inwit costituisce parte integrante del Progetto di Fusione.

Il Progetto di Fusione, completo degli allegati allo stesso, è allegato alla presente Relazione sub A.

Come evidenziato in premessa, la Fusione rappresenta un adempimento societario necessario al fine di dare esecuzione al processo di integrazione delle torri di VOD con quelle di Inwit,

funzionale al perfezionamento dell'Operazione stessa.

2.1 Profili giuridici della Fusione

2.1.1 Descrizione della Fusione

Con specifico riferimento ai termini e alle condizioni della Fusione, la presente Relazione è stata predisposta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del Codice Civile e su base volontaria ai sensi dell'art. 2501-*bis* del Codice Civile e, in considerazione dello *status* di società quotata di Inwit, anche ai sensi dell'art. 70, comma 2, del Regolamento Emittenti, in conformità allo schema n. 1 dell'Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti.

La Fusione consiste nell'operazione di incorporazione di VOD Towers in Inwit ai sensi e per gli effetti degli artt. 2501 e seguenti del Codice Civile.

Come indicato nel Progetto di Fusione, Inwit darà attuazione alla Fusione mediante (i) annullamento senza concambio della partecipazione di Inwit in VOD Towers acquistata mediante la Compravendita; (ii) annullamento della partecipazione residua di VOD EU in VOD Towers in seguito al perfezionamento della Compravendita e (iii) assegnazione a VOD EU, alla Data di Efficacia, delle Nuove Azioni Inwit pari a numero 360.200.000, a servizio del Rapporto di Cambio.

Il perfezionamento della Fusione comporterà, quindi, alla Data di Efficacia, l'estinzione della Società Incorporanda.

A seguito della presentazione al Tribunale di Milano da parte delle Società Partecipanti alla Fusione dell'istanza congiunta per la nomina di esperto comune *ex* articolo 2501-*sexies* comma 4, del Codice Civile, in data 2 ottobre 2019 il Tribunale di Milano ha nominato la società BDO Italia S.p.A., società soggetta alla vigilanza della Consob, quale esperto comune ("Esperto Comune") ai fini della predisposizione della relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio e sulla ragionevolezza delle indicazioni contenute nel Progetto di Fusione circa le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni di Inwit *post* Fusione (la "**Relazione sulla Congruità del Rapporto di Cambio**").

In conseguenza della decisione da parte delle Società Partecipanti alla Fusione di applicare su base volontaria la disciplina di cui all'art. 2501-*bis* del Codice Civile per le motivazioni indicate in premessa, i Consigli di Amministrazione di Inwit e di VOD Towers:

- (i) ai sensi degli artt. 2501-*bis*, comma 2 e 2501-*ter* del Codice Civile, hanno indicato nel Progetto di Fusione le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della Società Incorporante *post* Fusione;
- (ii) come sopra indicato, ai sensi degli artt. 2501-*bis*, comma 4 e 2501-*sexies* del Codice Civile, hanno congiuntamente richiesto e ottenuto dal Tribunale di Milano la nomina dell'Esperto Comune, con il compito, *inter alia*, di attestare nella Relazione sulla Congruità del Rapporto di Cambio, la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel Progetto di Fusione circa le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni di Inwit *post* Fusione;
- (iii) hanno incaricato PWC, società di revisione incaricata della revisione legale dei conti di

Inwit, di predisporre la propria relazione ai sensi dell'art. 2501-*bis*, comma 5, del Codice Civile, allegata al Progetto di Fusione.

Infine, ai sensi degli artt. 2501-*bis*, comma 3, e 2501-*quinqüies* del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione di Inwit ha indicato nel seguito della presente Relazione le ragioni che giustificano l'operazione, includendovi un piano economico e finanziario indicante la fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere (v. *infra*, Articolo 3).

Ai sensi dell'art. 2501-*septies* del Codice Civile, i documenti qui di seguito indicati saranno messi a disposizione dei Signori Azionisti di Inwit, presso la sede legale nonché sul sito *internet* di Inwit (www.inwit.it), almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione della Fusione:

- (i) il Progetto di Fusione (comprensivo del Nuovo Statuto Inwit e della relazione della società di revisione di Inwit ai sensi dell'art. 2501-*bis*, comma 5, del Codice Civile);
- (ii) la Relazione sulla Congruità del Rapporto di Cambio;
- (iii) la relazione ai sensi dell'art. 2501-*quinqüies* del Codice Civile predisposta dal consiglio di amministrazione di VOD Towers; e
- (iv) la Situazione Patrimoniale per la Fusione di VOD Towers.

Copia della situazione patrimoniale trimestrale al 30 settembre 2019 di Inwit, che costituisce per Inwit la situazione patrimoniale di riferimento per la Fusione approvata in data 5 novembre 2019 è già a disposizione del pubblico ai sensi di legge e regolamentari così come copia degli ultimi tre bilanci d'esercizio della stessa.

Si precisa che le predette situazioni patrimoniali sono state assunte quali situazioni patrimoniali di riferimento delle Società Partecipanti alla Fusione a norma dell'art. 2501-*quater* del Codice Civile, visto il decorso del tempo rispetto a quanto inizialmente previsto nel Framework Agreement che prevedeva originariamente quali situazioni di riferimento per la Fusione ai sensi dell'art. 2501-*quater* del Codice Civile la situazione patrimoniale di riferimento di Inwit al 30 giugno 2019 e la situazione patrimoniale di riferimento di VOD Towers al 31 agosto 2019.

A corredo delle predette situazioni patrimoniali di riferimento delle Società Partecipanti alla Fusione a norma dell'art. 2501-*quater* del Codice Civile, inoltre, tenuto conto che la Fusione per incorporazione di VOD Towers in Inwit avverrà solo in seguito al perfezionamento della Scissione, il Progetto di Fusione reca in allegato lo stato patrimoniale di VOD relativo al Ramo Towers aggiornato anch'esso alla data del 30 settembre 2019, non soggetto a revisione, predisposto in conformità ai principi contabili italiani partendo dalla situazione contabile di VOD al 30 settembre 2019, redatta in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS (mentre era stato allegato al Framework Agreement e utilizzato ai fini della Scissione lo stato patrimoniale di VOD relativo al Ramo Towers al 31 marzo 2019, ossia alla data di chiusura dell'ultimo esercizio di VOD, predisposto sulla base del bilancio di esercizio di VOD redatto in conformità ai principi contabili italiani).

2.1.2 *Operazione tra parti correlate*

Come accennato in premessa, la Fusione si inserisce nell'ambito dell'Operazione che

costituisce un'operazione di "maggiore rilevanza" tra parti correlate ai sensi e per gli effetti del Regolamento OPC e della Procedura OPC.

Nel rispetto delle previsioni della Procedura OPC, il Comitato OPC è stato coinvolto nella fase di istruttoria afferente l'intera Operazione e, in data 26 luglio 2019, ha espresso il proprio parere favorevole. Tale parere è stato pubblicato in allegato al Documento Informativo, al quale si rimanda.

2.1.3 *Fusione significativa ai sensi dell'Articolo 70 del Regolamento Emittenti*

Visto l'art. 70 del Regolamento Emittenti e i criteri generali per valutare la significatività di operazioni di fusione di cui all'Allegato 3B al Regolamento Emittenti medesimo, la Fusione configura inoltre un'operazione "significativa". Pertanto, posto che Inwit ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 70, comma 8, Regolamento Emittenti ⁽²⁾, di derogare (c.d. *opt out*) all'adempimento previsto dall'art. 70, comma 6, Regolamento Emittenti, la stessa non sarà tenuta a mettere a disposizione del pubblico il documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3B al Regolamento Emittenti.

2.1.4 *Documentazione contabile di riferimento per la Fusione*

Come accennato, la proposta di approvazione della Fusione sarà formulata all'Assemblea dei Soci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-*quater* del Codice Civile, sulla base:

- (i) per la Società Incorporante, della situazione trimestrale al 30 settembre 2019 ed approvata dal Consiglio di Amministrazione di Inwit in data 5 novembre 2019;
- (ii) per la Società Incorporanda, della Situazione Patrimoniale per la Fusione di VOD Towers.

2.2 **Obiettivi gestionali delle Società Partecipanti alla Fusione e programmi formulati per il loro conseguimento**

L'Operazione è volta ad aggregare in capo a una sola entità giuridica (Inwit) le torri di trasmissione italiane già detenute da Inwit e quelle di VOD, creando così il più grande *Tower Operator* in Italia con un portafoglio combinato di oltre n. 22.000 torri distribuite sull'intero territorio nazionale.

L'Operazione consente di accelerare il raggiungimento di determinati obiettivi gestionali rispetto alle due entità su base *stand-alone*, quali ad esempio:

- Accelerazione e rafforzamento dello sviluppo della tecnologia 5G, utilizzando in modo più efficiente l'infrastruttura di rete, sia in zone urbane sia in aree rurali, contribuendo quindi allo sviluppo tecnologico del Paese;

(2) L'art. 70, comma 8, del Regolamento Emittenti stabilisce: "Fermi restando gli obblighi informativi previsti dalla legge e salvo che il regolamento adottato dalla società di gestione del mercato disponga diversamente, gli emittenti possono derogare all'adempimento previsto dal comma 6, dandone comunicazione alla Consob, alla società di gestione del mercato e al pubblico all'atto della presentazione della domanda finalizzata all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni. L'informazione relativa a tale scelta viene fornita dagli emittenti azioni anche all'interno delle relazioni finanziarie pubblicate ai sensi dell'articolo 154-ter del Testo unico".

- Accelerazione degli investimenti in soluzioni innovative sul territorio nazionale, quali *small cells*, nuovi siti e *Fiber-To-The-Towers* ("FTTT"), anche tramite la clausola di *preferred supplier* e i Servizi Garantiti (come *infra* definiti);
- Ricerca di efficienze e opportunità nella gestione degli affitti passivi, e altri costi;
- Aumento delle ospitalità, grazie a (i) rafforzamento della presenza nazionale di Inwit a supporto di tutti gli attori del mercato, (ii) i Servizi Garantiti (come *infra* definiti) di TIM e VOD e (iii) l'estensione su base nazionale dell'attuale accordo di condivisione in zone rurali delle infrastrutture passive di rete tra TIM e VOD.

Si riportano di seguito i principali vantaggi che Inwit potrebbe conseguire a seguito del perfezionamento dell'Operazione:

- Riduzione della concentrazione dei ricavi verso un singolo cliente. Nel 2020, i ricavi di Inwit verso TIM e Vodafone incideranno per circa il 45% del fatturato ciascuno;
- Incremento della quota di ricavi contrattualizzata a lungo termine nell'ambito di un MSA, a seguito di (i) estensione del *Master Service Agreement* ("MSA") - che sarà sottoscritto tra Inwit e VOD e tra Inwit e TIM alla Data del Closing e con efficacia a decorrere dalla Data di Efficacia - a tutte le ospitalità di TIM e VOD oggi in essere su siti di Inwit e VOD, e (ii) impegno da parte di TIM e VOD ad acquistare da Inwit determinati servizi (nuovi siti, nuove *small cells* outdoor e nuove ospitalità su siti esistenti, "Servizi Garantiti"). Nel 2020, i ricavi contrattualizzati supereranno l'80% del fatturato (rispetto al 70% circa, rilevato da Inwit nel 2018);
- Estensione della durata del MSA tra Inwit e, rispettivamente, TIM e Vodafone: termine iniziale di 8 anni, con la possibilità di rinnovarlo per ulteriori periodi di 8 anni, senza limiti di tempo. Si precisa che, a parziale deroga di quanto precede, nel caso in cui si verifichi un "cambio di controllo" (*i.e.*, TIM / VOD EU cessi di detenere su Inwit il controllo congiunto con VOD EU / TIM, oppure il controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2, del Codice Civile su Inwit), ciascuna parte del TIM MSA / VOD MSA avrà il diritto di opzione per rinnovare automaticamente il TIM MSA / VOD MSA per un ulteriore periodo di 8 anni a partire dalla data di esercizio dell'opzione, soggetto a rinnovo per ulteriori 8 anni, senza tuttavia che la parte alla quale è stato comunicato l'esercizio dell'opzione di cui sopra abbia possibilità di dare disdetta (e così per complessivi 16 anni). In caso di esercizio da parte di TIM o Inwit di tale diritto di opzione durante i primi 8 anni di durata del TIM MSA, oppure di esercizio da parte di VOD o Inwit di tale diritto di opzione durante i primi 8 anni di durata del VOD MSA, l'eventuale disdetta già esercitata si intenderà priva di qualsivoglia effetto (salvo ricorrano, limitatamente alla disdetta esercitata da TIM o, rispettivamente, da VOD, talune condizioni, meglio descritte nel Documento Informativo);
- Maggior visibilità sugli investimenti, in funzione del ruolo di *preferred supplier* non solo di nuovi siti, ma anche di *small cells* e *Fiber To The Tower*;
- Ottimizzazione della struttura finanziaria di Inwit: con l'assunzione del Finanziamento strumentale, *inter alia*, alla Distribuzione Straordinaria e al pagamento del Corrispettivo, si ottiene quindi una diminuzione del costo complessivo del capitale della Società e un aumento dell'utile per azione di quest'ultima.

3 PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO, CON INDICAZIONE DELLE FONTI DELLE RISORSE FINANZIARIE PREVISTE PER IL SODDISFACIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE *POST* FUSIONE

3.1 Il piano economico e finanziario

Come menzionato nel Progetto di Fusione, pur non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2501-*bis* del Codice Civile per l'applicazione delle disposizioni in tema di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, Inwit e VOD Towers hanno deciso di applicare su base volontaria la relativa disciplina dell'art. 2501-*bis* del Codice Civile tenuto conto della permanenza in capo alla Società Incorporante *post* Fusione del debito contratto per l'acquisto della Partecipazione di Minoranza in VOD Towers e dell'eventuale Distribuzione Straordinaria.

Anche al fine di verificare la sostenibilità dell'indebitamento *post* Fusione, il *management* di Inwit ha predisposto il piano economico finanziario di Inwit *post* Fusione relativo al periodo 2019-2027 ("**Piano Combined**"), approvato dal consiglio di amministrazione di Inwit in data 18 novembre 2019 contestualmente all'approvazione del Progetto di Fusione.

Il consiglio di amministrazione di VOD Towers, nei limiti dei dati e delle informazioni in proprio possesso nonché delle restrizioni derivanti dalla disciplina *antitrust*, non avendo svolto, anche in considerazione delle predette restrizioni, verifiche o valutazioni autonome sul Piano Combined e sulle assunzioni elaborate dal *management* di Inwit alla base dello stesso, fermi restando gli impegni assunti da VOD ai sensi dei Contratti Commerciali, in data 18 novembre 2019 ha preso atto del Piano Combined ai fini della predisposizione della documentazione relativa alla Fusione.

Il Piano Combined è basato su proiezioni economico-finanziarie 2019-2027 di Inwit e VOD Towers (*rectius*, il Ramo Towers) in una prospettiva *stand alone* predisposte dai *management team* di Inwit e VOD.

Ciò premesso, il Piano Combined:

- assume quale riferimento di partenza la situazione economico-patrimoniale *pro forma* al 31 dicembre 2018, ossia una situazione in cui sono stati anticipati gli effetti dell'Operazione, fatta eccezione per quelli connessi al Debito e agli impieghi delle risorse finanziarie. La situazione *pro forma* è stata elaborata a partire dal bilancio d'esercizio di Inwit chiuso al 31 dicembre 2018 e dalla situazione *pro forma* di VOD Towers al 31 dicembre 2018 (oggetto di *due diligence* da parte di KPMG Advisory S.p.A. e di analisi, su incarico e nell'interesse di Inwit, da parte di Deloitte Financial Advisory S.r.l.). In proposito, gli organi amministrativi di Inwit e VOD Towers, ciascuno in relazione all'andamento del proprio *business* di riferimento (rispettivamente, quello di Inwit e quello di VOD Towers *post* Scissione), segnalano che, alla data di approvazione del Progetto di Fusione, non risultano essere occorsi fatti di rilievo o significativi scostamenti rispetto alle attese;
- contiene le previsioni economico, patrimoniali e finanziarie per il periodo 2020-2027. Tali previsioni sono state sviluppate tenendo conto degli effetti dell'Operazione (la

Data del Closing è stata ipotizzata nel 2020) e, quindi, anche delle sinergie che si prevede possano realizzarsi a seguito della Fusione;

- riflette, nell'evoluzione attesa dei ricavi, dei costi e degli investimenti: (i) i contratti commerciali previsti nel Framework Agreement e che saranno sottoscritti tra Inwit e TIM e tra Inwit e VOD, relativamente al complesso dei servizi erogati a TIM e VOD, (ii) i contratti commerciali esistenti facenti capo ad Inwit e a VOD Towers, (iii) la stima dell'acquisizione di nuovi contratti di ospitalità nel corso del periodo del Piano Combined, in base ad una rigorosa selezione delle opportunità commerciali, seguendo ben precisi parametri di redditività e di generazione di cassa stabiliti come criteri guida per le future iniziative commerciali;
- assume, con specifico riguardo alla struttura finanziaria, (i) di procedere a rifinanziare, subito dopo la Data del Closing, la BF, per sua natura di durata temporanea, con un finanziamento a medio-lungo termine (quale ad esempio uno o più prestiti obbligazionari, se più convenienti, e di maggior durata rispetto al BF); e (ii) di rifinanziare, in prossimità della sua scadenza, il TLF di Euro 1.000 milioni, coerentemente con l'obiettivo di mantenere una struttura finanziaria considerata efficiente (*i.e.* avendo cioè riguardo al costo medio ponderato del capitale);
- assume – valutata tra l'altro, da parte del Consiglio di Amministrazione di Inwit, la situazione di quest'ultima, il suo piano industriale, i flussi di cassa attesi, il suo *rating* e le opzioni strategiche disponibili – di proporre di distribuire un dividendo annuo di importo almeno pari all'80% dell'utile netto dell'anno precedente (al netto delle poste straordinarie).

Il Piano Combined è stato elaborato seguendo un approccio di tipo *bottom-up* tenendo conto dello sviluppo di business di INWIT e VOD Towers in una logica di *going concern*, con lo sviluppo di attività tradizionali (*i.e.* ospitalità di operatori *mobile*, *FWA* e altri), e di servizi innovativi quali, prevalentemente, *small cells*, *FTTT*, *Internet of Things* ("IoT").

Il Piano Combined è stato predisposto sulla base dei medesimi criteri di rilevazione e misurazione previsti dagli International Financial Reporting Standards ("IFRS") adottati per la redazione del bilancio d'esercizio di Inwit al 31 dicembre 2018 e della situazione patrimoniale *pro forma* di VOD Towers al 31 dicembre 2018, a eccezione del trattamento contabile dei costi relativi all'accensione del debito finanziario verso terzi, prevista nell'esercizio 2020. Detti costi sono stati interamente spesi nel conto economico del Piano Combined nell'esercizio in cui si prevede siano sostenuti anziché portati a diretta riduzione del relativo debito finanziario verso terzi in accordo con la metodologia del costo ammortizzato. Si rileva che tale rappresentazione contabile, seppur difforme dai criteri di rilevazione previsti dagli IFRS, non ha impatto sulla quantificazione dei flussi di cassa futuri attesi della società risultante dalla Fusione. I principi IFRS saranno adottati anche per la redazione del bilancio della società risultante dalla Fusione.

Il Piano Combined alloca interamente, in via provvisoria, ad avviamento la differenza fra valore attribuito nella transazione alla Società Incorporanda e il puro valore contabile dei suoi *net asset*, in attesa di più puntuali valutazioni sulla eventuale allocazione di tale differenza ad altre attività e passività attraverso la procedura di Purchase Price Allocation prevista dall'IFRS3 – Aggregazioni Aziendali, da effettuarsi da parte della Società Incorporante una

volta acquisite le relative informazioni di dettaglio. In linea con i principi contabili assunti, l'avviamento non è stato oggetto di ammortamento.

Inoltre, si evidenzia che il Piano Combined è redatto recependo gli effetti dell'IFRS 16. Per il dettaglio dell'applicazione di tale principio contabile si rimanda alla Presentazione dei risultati di Inwit al 31 marzo 2019, disponibile sul sito *internet* www.inwit.it, sezione "Investitori / Presentazioni e Webcast".

Per completezza, si segnala che si assume che la Data del Closing sia il 30 giugno 2020, tuttavia i dati relativi al 2020 sono *pro forma* ipotizzando, a meri fini comparativi, che la Fusione sia avvenuta l'1 gennaio 2020 e pertanto dodici mesi di piena operatività di Inwit *post* Fusione.

Resta naturalmente inteso che, ove la Fusione avvenisse in una data diversa la manifestazione temporale del Piano Combined potrebbe essere differente rispetto a quanto qui di seguito indicato.

Le principali grandezze economico-finanziarie sono le seguenti:

- I ricavi sono stati stimati:
 - o per il 2020 in circa Euro 0,8 miliardi, di cui oltre l'80% garantiti da TIM e VOD;
 - o in crescita sino al 2027 ad un tasso CAGR compreso tra c. 5% e c. 7%;
- con riferimento all'EBITDA (come già specificato, tenuto conto dell'applicazione dell'IFRS 16)
 - o nel 2020 è stimato pari a Euro 0,7 miliardi, che si traduce in un margine sui ricavi del 90%;
 - o la marginalità per il 2027 è prevista in linea o leggermente superiore al livello del 2020;
- gli investimenti sono di tre categorie (i) natura ricorrente, (ii) natura non ricorrente, e (iii) riferibili all'applicazione dell'IFRS 16:
 - o gli investimenti ricorrenti, prevalentemente riferiti ad attività di manutenzione, sono stimati pari a circa Euro 0,01 miliardi all'anno nel periodo di piano, in linea con i dati storici di Inwit e VOD Towers;
 - o gli investimenti non ricorrenti si riferiscono prevalentemente ai costi di sviluppo dei nuovi servizi, quali ad esempio *small cells*, FTTT e IoT, sulla base degli investimenti unitari storicamente rilevati da Inwit e VOD Towers, e sono pari a Euro 0,2 miliardi nel 2020, previsti in riduzione al di sotto di Euro 0,1 miliardi nel 2027;

nel caso specifico dei servizi FTTT, Inwit concederà a TIM e VOD il diritto d'uso delle fibre ottiche posate per una durata pluriennale (c.d. "IRU") ad un prezzo determinato sulla base di un margine massimo prestabilito da applicare al costo di realizzazione. Pertanto, a livello di flusso di cassa, nel primo anno Inwit sosterrà l'intero investimento, ma rileverà *upfront* l'intero incasso da TIM e VOD;

- le CAPEX riferibili all'applicazione dell'IFRS 16 sono stimate nel *range* di Euro 0,1-0,2 miliardi all'anno nel periodo di piano;
- il Flusso di cassa operativo (calcolato come EBITDA – Variazione del capitale circolante netto – Variazione dei fondi – Investimenti e oneri finanziari relativi all'applicazione del principio contabile IFRS 16 – Variazioni delle passività finanziarie relative all'applicazione del principio contabile 16) è stimato:
 - nel 2020 pari a Euro 0,6 miliardi;
 - nel 2027 in percentuale compresa tra l'80% e l'85% dell'EBITDA;
- il *Recurring Free Cash Flow* (Calcolato come EBITDA – Tasse – Variazione del capitale circolante netto – Variazione dei fondi – Investimenti ricorrenti – Oneri finanziari – Investimenti e oneri finanziari relativi all'applicazione del principio contabile IFRS 16 – Variazioni delle passività finanziarie relative all'applicazione del principio contabile IFRS 16) è stimato
 - nel 2020 pari a Euro 0,4 miliardi;
 - in crescita sino al 2027 ad un valore superiore a Euro 0,6 miliardi.

Il Piano Combined si basa su un insieme di ipotesi di realizzazione di eventi futuri e di azioni che dovranno essere intraprese dal *management* di Inwit e che includono, *inter alia*, assunzioni di carattere generale e ipotetiche, relative ad eventi futuri; azioni del *management* che non necessariamente si verificheranno, ed eventi e azioni sui quali gli amministratori di Inwit e il *management* non possono influire o possono, solo in parte, influire circa l'andamento delle principali grandezze patrimoniali ed economiche o di altri fattori che ne influenzano l'evoluzione, sopra richiamate e principalmente relative a:

- evoluzione dell'inflazione: si ricorda che, nella maggior parte dei casi, l'evoluzione annuale dei ricavi contrattualizzati di Inwit e VOD Towers è indicizzata all'inflazione;
- evoluzione dei segmenti di mercato relativi a Mobile (5G), Fixed Wireless Access (FWA) e Internet of Things (IoT) in termini di dimensione, sviluppo e temporalità così come riflessa nel Piano Combined;
- incremento della quota di ricavi diversi da quelli derivanti dai Master Service Agreement che saranno sottoscritti con TIM e VOD alla Data del Closing;
- sviluppo di nuove tecnologie rispetto a quelle fattorizzate nel Piano Combined, seppur allo stato difficilmente prevedibile;
- rinegoziazione dei principali termini e condizioni alla scadenza dei contratti di locazione passiva;
- capacità di Inwit *post* Fusione di procedere a rifinanziare, nell'orizzonte temporale del Piano Combined, il Bridge Facility e il Term Loan Facility con altre forme di finanziamento a medio-lungo termine, coerentemente con l'obiettivo di mantenere una struttura finanziaria considerata efficiente;
- eventuale peggioramento del contesto economico internazionale con eventuali impatti sugli investimenti non ricorrenti sostenuti da Inwit;

- potenziale perdita di volume d'affari a seguito di mancato rinnovo degli accordi commerciali in essere tra Inwit e i propri clienti o rinegoziazione dei principali termini e condizioni degli stessi alla relativa scadenza;
- mancata materializzazione delle opportunità di investimento identificate nel Piano Combined;
- ritorni degli investimenti inferiori rispetto a quanto ipotizzato nel Piano Combined;
- variazione del mix dei Servizi Garantiti, compatibilmente con quanto previsto dagli accordi contrattuali (i.e. purché i flussi economico-finanziari associati a tale nuovo mix dei Servizi Garantiti siano in grado di mantenere inalterato il proprio valore attuale netto per Inwit).

Va tuttavia evidenziato che, a causa dell'aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi evento futuro, sia per quanto concerne il concretizzarsi dell'accadimento sia per quanto riguarda la misura e la tempistica della sua manifestazione, gli scostamenti fra valori consuntivi e valori preventivati nel Piano Combined potrebbero essere significativi, anche qualora gli eventi previsti nell'ambito delle soprarichiamate assunzioni si manifestassero.

Si riporta di seguito il Piano Combined:

<i>(in miliardi di Euro eccetto le percentuali)</i>	2020PF ⁽¹⁾	2027E	CAGR 2020PF-2027E
Ricavi	0,8		+5% - 7%
EBITDA ⁽²⁾	0,7		+5% - 7%
EBITDA margin ⁽²⁾	90%	In linea o leggermente superiore al livello del 2020	
Investimenti ricorrenti (maintenance capex)	0,01	In linea al livello del 2020	
Investimenti non ricorrenti (growth capex)	0,2	Inferiori a €0,1mld	
Flusso di cassa operativo (FCO) ⁽³⁾	0,6	FCO in percentuale dell'EBITDA: 80% - 85%	
Recurring Free Cash Flow ⁽⁴⁾	0,4	Superiore a €0,6mld	

Note: (1) I dati relativi al 2020 sono pro forma ipotizzando, a meri fini illustrativi, che la Fusione sia avvenuta il 1 gennaio 2020; (2) EBITDA rappresentato ante costi della transazione; (3) Calcolato come EBITDA – Variazione del capitale circolante netto – Variazione dei fondi – Investimenti e oneri finanziari relativi all'applicazione del principio contabile IFRS 16 – Variazioni delle passività finanziarie relative all'applicazione del principio contabile IFRS 16; (4) Calcolato come EBITDA – Tasse – Variazione del capitale circolante netto – Variazione dei fondi – Investimenti ricorrenti – Oneri finanziari – Investimenti e oneri finanziari relativi all'applicazione del principio contabile IFRS 16 – Variazioni delle passività finanziarie relative all'applicazione del principio contabile IFRS 16.

3.2 Debito assunto da Inwit per la realizzazione dell'Operazione

Al fine di realizzazione dell'Operazione, ivi inclusi l'acquisto della Partecipazione di

Minoranza in VOD Towers e l'eventuale Distribuzione Straordinaria, alla Data del Closing, Inwit sottoscriverà con le Banche il contratto relativo al Finanziamento che sarà erogato in pari data e i cui principali termini e condizioni sono riflessi nella *commitment letter* sottoscritta tra Inwit e le predette Banche in data 26 luglio 2019.

Come accennato, sulla base dell'andamento del Piano Combined, Inwit ha stimato di ricorrere al Finanziamento per la realizzazione dell'Operazione per un importo pari a complessivi Euro 2.970 milioni (il "Debito"). In particolare, nella sostanza, le risorse finanziarie a servizio dell'Operazione verrebbero così raccolte:

- (i) Euro 1.500 milioni attraverso una linea temporanea, c.d. *Bridge Facility* ("BF"), della durata di 18 mesi, eventualmente estendibile di ulteriori 6 mesi, rimborsabile interamente alla scadenza, ad un tasso pari a Euribor incrementato di uno Spread (90-270 bps in funzione della durata della *facility*, con un valore iniziale di 90 bps);
- (ii) Euro 1.000 milioni attraverso una linea a lungo termine, c.d. *Term Loan Facility* ("TLF"), della durata di 5 anni, rimborsabile interamente alla scadenza, ad un tasso pari a Euribor, incrementato di uno Spread (100-275 bps in funzione del *Leverage Ratio*, con un valore iniziale di 155 bps)
- (iii) ulteriori Euro 470 milioni attraverso una linea c.d. *Revolving Facility* ("RF") di Euro 500 milioni, con durata quinquennale e con un tasso pari all'Euribor incrementato di uno Spread (70 – 245bps in funzione del *Leverage Ratio*, con un valore iniziale di 125bps).

In base a quanto previsto dalla *commitment letter*, i contratti che disciplineranno il Finanziamento prevedranno l'obbligo, in capo a Inwit, a partire dal 31 dicembre 2020, di rispettare un rapporto Total Net Debt/EBITDA non superiore a 7,0x, con verifiche semestrali.

Per quanto concerne i possibili utilizzi delle predette linee di credito le *facility* BF, TLF e RC sono al servizio de: (i) il finanziamento dell'acquisizione della Partecipazione di Minoranza in VOD Towers e ogni relativo costo/fee; (ii) la Distribuzione Straordinaria; (iii) il rifinanziamento di eventuali debiti pregressi di Inwit; e (iv) finanziarie eventuali esigenze di cassa.

Il costo del debito di Inwit *post* Fusione, a seguito dell'utilizzo sopra descritto delle *facility* bancarie, è atteso essere compreso tra 1,5% e 1,7%, sulla base agli attuali livelli dei tassi d'interesse e a seconda della tempistica di rifinanziamento della BF.

Inwit, come riflesso nel Piano Combined, prevede di avere, alla data del 31 dicembre 2020 (ipotizzando la Data del Closing al 30 giugno 2020), un indebitamento finanziario pari a Euro 4,0 miliardi (che indica l'indebitamento finanziario stimato a fine 2020, *post* Fusione), come evidenziato dalla tabella che segue. A tal riguardo, si evidenzia che:

- la BF viene rappresentata prudenzialmente in qualità di quota corrente del debito verso le banche e pertanto assumendo il rifinanziamento in una data successiva al 31 dicembre 2020. Tuttavia, come sopra descritto, Inwit intende procedere a rifinanziare, subito dopo la Data del Closing, la BF, per sua natura di durata temporanea, con un finanziamento a medio-lungo termine; analogamente subito dopo la Data del Closing Inwit intende rimborsare, in tutto o in parte, l'utilizzo della

76

RC tramite accensione di un finanziamento a medio-lungo termine;

- le passività per locazioni finanziarie, si evidenzia che sono principalmente relative all'adozione del principio contabile IFRS16.

<i>(in miliardi di Euro)</i>	2020E
Debiti verso banche	2,9
- di cui corrente	1,9
- di cui non corrente	1,0
Passività per locazioni finanziarie e altri debiti finanziari	1,1
Indebitamento Finanziario Netto	4,0

3.3 Risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della Società Incorporante post Fusione e analisi della sostenibilità finanziaria ed economica del debito

Il consiglio di amministrazione di Inwit, ritiene che la Società Incorporante *post* Fusione sarà in grado di soddisfare le obbligazioni della Fusione con le risorse che si prevede verranno generate dalla stessa così come previste nel Piano Combined - oggetto tra l'altro di una specifica *independent business review* ("IBR") condotta da Analysys Mason - nonché attraverso il ricorso al mercato obbligazionario e al mercato bancario per rifinanziare la BF e rimborsare la RC.

Con riferimento alle risorse che si prevede verranno generate dalla Società Incorporante *post* Fusione si rileva che:

- la Società Incorporante *post* Fusione è attesa generare stabili flussi di reddito e di cassa, flussi che rimarrebbero consistenti, ancorché inferiori, anche in presenza eventuali scenari peggiorativi analizzati nelle Analisi di Sensitività (come *infra* definite);
- le risorse di cassa cumulativamente attese nel Piano Combined, prima della distribuzione di dividendi, decisa dagli amministratori tempo per tempo in carica, arrivano a quasi eguagliare l'ammontare di Debito contratto per realizzare l'Operazione e consentono un drastico ridimensionamento dello stesso anche nelle Analisi di Sensitività (come *infra* definite);
- come noto, tali risorse sono disponibili per impieghi, talvolta complementari, talvolta alternativi, quali il rimborso di eventuali finanziamenti in scadenza, la distribuzione di dividendi, lo sviluppo di operazioni straordinarie, e così via. A questo proposito si anticipa che la verifica è stata condotta nella sola prospettiva *ex ante* assumibile dal consiglio di amministrazione di Inwit del 18 novembre 2019 ossia quella di verificare se tali risorse, prima di un loro futuro ed eventuale diverso utilizzo, siano sufficienti ad assicurare la sostenibilità del debito.

Come descritto in precedenza la BF di Euro 1.500 milioni ha una durata di 18 mesi, eventualmente estendibile di ulteriori 6 mesi, rimborsabile interamente alla scadenza. La Società prevede di rifinanziare la BF ricorrendo direttamente al mercato obbligazionario in modo da diversificare le proprie fonti di finanziamento ed ottenere il miglior *mix* di scadenza e costi. Coerentemente con la natura temporanea della *facility* in questione, si prevede di rifinanziare tale linea di credito nella prima finestra di mercato utile dopo la Data del Closing.

Nella tabella che segue è rappresentata l'evoluzione dei flussi finanziari attesi (sia generati sia assorbiti) nel Piano Combined, che consente una valutazione sulla prospettata capacità in capo a Inwit post Fusione di adempiere alle obbligazioni risultanti dall'Operazione *ex art.* 2501-bis, comma 2 del Codice Civile, ivi incluse quelle derivanti dal Finanziamento, tenuto conto di un'ipotesi di politica di remunerazione degli azionisti che si pone l'obiettivo di una distribuzione di dividendi pari a circa l'80% degli utili netti attesi in ciascun esercizio.

(in miliardi di Euro)	2020E 6 mesi ⁽²⁾	2023E ⁽³⁾	2027E ⁽⁴⁾
Flusso di cassa operativo cumulato (al netto delle tasse) ⁽¹⁾	0,2	1,7	4,3
Capex cumulate	(0,1)	(0,7)	(1,1)
Cash Flow cumulato a servizio del debito	0,0	1,0	3,2
Oneri finanziari cumulati	(0,0)	(0,2)	(0,4)
Accensione/(rimborso) finanziamenti cumulati	(0,0)	(0,1)	(0,5)
FCFE cumulato	(0,0)	0,7	2,3
Dividendi ordinari cumulati	--	(0,7)	(2,1)
Cash Flow cumulato	--	--	0,2
Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA	5,7x	4,2x	3,0x

Note: (1) Calcolato come EBITDA – Variazione del capitale circolante netto – Variazione dei fondi – Investimenti e oneri finanziari relativi all'applicazione del principio contabile IFRS 16 – Variazioni delle passività finanziarie relative all'applicazione del principio contabile IFRS 16 – Tasse; (2) Si segnala che la Data del Closing è stata ipotizzata al 30 giugno 2020. Dati cumulati da giugno 2020 a dicembre 2020; (3) Dati cumulati da giugno 2020 a dicembre 2023; (4) Dati cumulati da giugno 2020 a dicembre 2027.

Con particolare riferimento alla menzionata politica di distribuzione dei dividendi *post* Fusione, si rammenta che – ai sensi del Patto Parasociale (i cui contenuti essenziali sono già stati pubblicati ai sensi dell'art. 122 TUF e dell'art. 130 Regolamento Emittenti) – è previsto che, “*previa decisione del consiglio di amministrazione di Inwit che terrà conto, tra l'altro, del piano industriale di Inwit, delle aspettative di crescita e generazione di cassa, delle considerazioni relative al rating e delle opzioni strategiche disponibili, TIM e VOD EU convengono che Inwit avrà l'obiettivo di distribuire un dividendo annuo corrispondente ad almeno l'80% dell'utile netto di esercizio (rettificato per le poste una tantum e straordinarie)*”.

Analisi di Sensitività

La verifica da parte di Inwit della propria capacità, quale Società Incorporante di rimborsare il Debito alle scadenze prestabilite, svolta anche con l'ausilio di propri primari *advisors* indipendenti, si è fondata, oltre che sul Piano Combined (c.d. scenario base), su scenari alternativi peggiorativi (“Analisi di Sensitività”) che simulano il mancato raggiungimento, in percentuali anche rilevanti, degli obiettivi di:

12

- Sviluppo delle *Small Cells*;
- Ricavi da locazione dei macro siti connessi ai *tenants* diversi da TIM e Vodafone;
- Progressiva rinegoziazione ed efficientamento dei *ground lease*.

Inoltre è stato sviluppato uno scenario di *stress test* considerato di più improbabile accadimento nel quale vengono combinati i tre effetti peggiorativi ipotizzandoli come contemporaneamente verificati.

La verifica della sostenibilità finanziaria del Debito ha riguardato anche il rispetto di uno dei più diffusi rapporti che esprimono la base di calcolo dei *financial covenants* nei contratti di finanziamento, i.e. il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto ed EBITDA. In tutti gli scenari (nello scenario base e negli scenari alternativi stressati) il *ratio* mostra livelli soddisfacenti. Di seguito viene fornito il dettaglio:

	Cash flow cumulato a servizio del debito			Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA		
	(in Euro mld)			(x)		
		2023E	2027E		2023E	2027E
Small Cells	100%	1,0	3,2	100%	4,2x	3,0x
	75%	1,0	3,1	75%	4,3x	3,1x
	63%	1,0	3,1	63%	4,3x	3,1x
	50%	1,0	3,1	50%	4,4x	3,2x
Ricavi macro siti 3rd party		2023E	2027E		2023E	2027E
	100%	1,0	3,2	100%	4,2x	3,0x
	75%	1,0	3,0	75%	4,3x	3,1x
	63%	1,0	3,0	63%	4,4x	3,1x
	50%	0,9	2,9	50%	4,4x	3,2x
Ground lease		2023E	2027E		2023E	2027E
	100%	1,0	3,2	100%	4,2x	3,0x
	75%	1,0	3,1	75%	4,2x	3,0x
	50%	1,0	3,1	50%	4,2x	3,0x
	25%	1,0	3,1	25%	4,3x	3,1x
Stress test		0,9	2,7		4,8x	3,6x

Quindi anche nello scenario di *stress test*, considerato di più improbabile accadimento e nel quale vengono combinati i tre effetti peggiorativi ipotizzandoli come contemporaneamente verificati, Inwit è stimata essere in grado di generare Euro 2.7 miliardi di *cashflow* cumulato a servizio del debito, raggiungendo un indebitamento di 3,6x EBITDA a fine Piano Combined.

3.4 Conclusioni

Alla luce dei dati innanzi commentati, è ragionevole ritenere che Inwit sarà in grado di rispettare gli impegni finanziari derivanti dal Finanziamento, sia in termini di piano di rimborso del capitale, sia in termini di pagamento degli interessi. Le risorse finanziarie che ci si aspetta che vengano generate nell'arco del Piano Combined, infatti, permetteranno di adempiere alle obbligazioni derivanti dall'Operazione nel senso di cui all'art. 2501-bis, comma 2, del Codice Civile, consentendo a Inwit di mantenere al contempo la capacità di porre in essere gli investimenti necessari per l'esercizio delle attività.

4 IL RAPPORTO DI CONCAMBIO E I CRITERI SEGUITI PER LA

DETERMINAZIONE DI TALE RAPPORTO

4.1 Il Rapporto di Cambio e i valori attribuiti alle Società Partecipanti alla Fusione

Il Rapporto di Cambio, già stabilito nel Framework Agreement (che, come detto, definisce gli impegni di Inwit, TIM, VOD EU e VOD in relazione all'Operazione), è stato determinato dai Consigli di Amministrazione di Inwit e di VOD Towers a seguito di una ponderata valutazione effettuata, nel contesto della negoziazione dell'intera Operazione, dalle parti del Framework Agreement, ivi incluse, da una parte, Inwit e TIM quale socio di controllo della stessa, e, dall'altra parte, VOD (in quanto titolare del Ramo Towers) e VOD EU, quale socio unico di VOD nonché della costituenda VOD Towers, tenendo conto della natura dell'Operazione ed adottando metodi di valutazione comunemente utilizzati, anche a livello internazionale, per operazioni di tale natura, per imprese operanti nel settore di riferimento ed adeguati alle caratteristiche di ciascuna Società Partecipante alla Fusione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione di Inwit, già in occasione della discussione e approvazione del Framework Agreement, si è avvalso della relazione predisposta dall'*advisor* finanziario Mediobanca in data 26 luglio 2019 che ha fornito un'opinione in merito alla congruità dal punto di vista finanziario, c.d. "*fairness opinion*" dell'operazione e, nello specifico, del Rapporto di Cambio. La predetta "*fairness opinion*" ha concluso per la congruità, dal punto di vista finanziario, del Rapporto di Cambio proposto.

Per completezza si rinvia altresì al contenuto dell'opinione (c.d. *fairness opinion*) in merito alla congruità, da un punto di vista finanziario, del Rapporto di Cambio, rilasciata da Equita in data 26 luglio 2019 acclusa al parere del Comitato OPC che è a sua volta allegato al Documento Informativo (il "**Parere di Equita**"), di cui il Consiglio di Amministrazione di Inwit ha altresì tenuto conto nella valutazione del Rapporto di Concambio.

La congruità del Rapporto di Cambio (oltre che la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel Progetto di Fusione circa le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni di Inwit *post* Fusione) sarà, come indicato al precedente paragrafo 2.1.1 oggetto anche della Relazione sulla Congruità del Rapporto di Cambio che sarà resa dall'Esperto Comune e parimenti messa a disposizione degli azionisti delle Società Partecipanti alla Fusione e del pubblico ai sensi della normativa vigente.

4.2 Il Rapporto di Cambio e le metodologie di valutazione utilizzate ai fini della relativa determinazione

4.2.1 Rapporto di Cambio

Il Rapporto di Cambio – che risulta compreso in tutti gli intervalli di valutazione descritti nel paragrafo successivo – è pari a n. 360.200.000 azioni Inwit di nuova emissione prive del valore nominale attribuite a VOD EU a fronte dell'annullamento, in sede di concambio, della partecipazione pari al 56,6% che la stessa deterrà in VOD Towers alla Data del Closing. La restante quota del 43,4%, detenuta da Inwit a seguito dell'acquisto per un corrispettivo di Euro 2.140.000.000, sarà annullata senza concambio.

Non sono previsti conguagli in denaro, fermo restando quanto precisato con riferimento alla procedura di aggiustamento descritta in premessa.

Il Consiglio di Amministrazione di Inwit ha approvato il Rapporto di Cambio a seguito di una ragionata e approfondita valutazione delle Società Partecipanti alla Fusione, condotta adottando metodi valutativi comunemente utilizzati, anche a livello internazionale, in operazioni simili e per imprese operanti nel medesimo settore.

Il Consiglio di Amministrazione di VOD Towers ha approvato il Rapporto di Cambio facendo proprie le ragionate e approfondite valutazioni delle Società Partecipanti alla Fusione già svolte dalle parti del Framework Agreement e, in particolare, dalla controllante VOD EU e dalla collegata VOD.

Come indicato nel paragrafo 2.2, nella predetta valutazione si è tenuto anche conto del fatto che l'Operazione prevede, alla Data del Closing, la sottoscrizione di un nuovo *Master Service Agreement* con TIM (i.e., TIM MSA) e di un *Master Service Agreement* con VOD (i.e., VOD MSA) con contenuti sostanzialmente analoghi.

Tra le modifiche più rilevanti che sono state apportate rispetto al *Master Service Agreement* attualmente in essere con TIM e che sono riflesse nel VOD MSA – e di cui si è tenuto conto nella valutazione – si segnala: (i) l'estensione su base nazionale dell'attuale accordo di condivisione delle infrastrutture passive di rete tra TIM e VOD in zone rurali; (ii) l'impegno da parte di TIM e VOD ad acquistare da Inwit determinati servizi (nuovi siti, nuove small cells outdoor e nuove ospitalità su siti esistenti) e (iii) la facoltà di recesso di TIM e VOD rispettivamente su 290 siti ciascuno in 8 anni.

Tali disposizioni consentono di accelerare il raggiungimento di determinati obiettivi gestionali rispetto alle due entità su base *stand-alone* così come illustrato nella presentazione al mercato dell'Operazione in data 26 luglio 2019 a cui si rinvia per maggiori dettagli (Presentazione "Vodafone partnership" del 26 luglio 2019 disponibile sul sito *internet* www.inwit.it, sezione "Investitori / Presentazioni e Webcast").

Nell'ambito della valutazione si segnala che si è tenuto conto altresì dell'impatto positivo derivante dall'ottimizzazione della struttura finanziaria di Inwit che l'Operazione comporta.

Infine, il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto delle considerazioni valutative svolte da Mediobanca e riportate nella relativa *fairness opinion*, condividendone metodo, assunzioni e considerazioni conclusive. Inoltre, nell'ambito della discussione consiliare che ha preceduto l'approvazione del Framework Agreement, il Consiglio di Amministrazione ha preso altresì atto dei contenuti del Parere di Equità in merito alla determinazione del Rapporto di Cambio.

4.2.2 Metodologie di valutazione

Ai fini della Fusione, coerentemente con quanto avviene in operazioni simili, i valori delle Società Partecipanti alla Fusione sono stati determinati in ipotesi di continuità aziendale e di condizioni "normali" di funzionamento delle stesse, nonché in ottica c.d. "*stand alone*", vale a dire sulla base dell'attuale configurazione - ivi incluso il fatto che siano in grado di mantenere i propri contratti di ospitalità attiva e passiva - e delle prospettive future delle Società Partecipanti alla Fusione autonomamente considerate e senza tenere conto delle potenziali sinergie derivanti dalla Fusione medesima.

La scelta delle metodologie di valutazione e delle relative modalità di applicazione è stata effettuata attribuendo primaria importanza ai fondamentali requisiti di omogeneità e confrontabilità delle stesse. Il principio metodologico adottato, coerentemente con quanto

12

avviene in operazioni similari, è quello delle stime di valore relativo, che si focalizza non sulla determinazione dei valori economici assoluti delle società coinvolte nella fusione, bensì sul conseguimento di valori tra loro confrontabili, al fine di individuare rapporti di cambio che risultino congrui.

Tenuto conto delle informazioni disponibili, delle finalità della valutazione in oggetto, della prassi valutativa in linea con gli *standard* nazionali e internazionali, delle caratteristiche proprie di Inwit e VOD Towers per loro natura molto simili, della tipologia di operatività, del mercato di riferimento in cui le stesse operano, e considerando lo *status* di società non quotata di VOD Towers, i metodi di valutazione individuati sono:

- il metodo dei Multipli di Mercato; e
- il metodo del Discounted Cash Flow.

Metodo dei Multipli di Mercato

Il metodo dei Multipli di Mercato è basato sull'analisi delle quotazioni di Borsa di un campione di società comparabili a quelle oggetto di valutazione. Per l'applicazione del criterio si calcolano una serie di rapporti fra il valore di Borsa ed alcuni parametri significativi selezionati. La media dei rapporti così ottenuti viene quindi applicata ai fondamentali della azienda oggetto di valutazione al fine di ottenere il valore teorico attribuito dal mercato.

L'applicazione del Metodo dei Multipli di Mercato ha comportato le seguenti fasi:

- *Individuazione delle società comparabili alle Società Partecipanti alla Fusione*

Inwit e VOD Towers per loro natura sono società molto simili. In particolare le due società operano nel medesimo settore, hanno un numero di torri pressoché identico (circa 11.000 siti ciascuna), una *tenancy ratio* MNO - ovvero il rapporto tra il numero di ospitalità degli MNO ed il numero di torri - molto simile (1.64x per Inwit e 1.59x per VOD Towers).

Inoltre entrambe operano esclusivamente in Italia e non presentano esposizione al segmento *broadcasting*. Tali caratteristiche, unite al fatto che i *carve-out financial* e le proiezioni economico-finanziarie *stand alone* di VOD Towers sono stati costruiti sulla base di un *Master Service Agreement* tra VOD e VOD Towers speculari a quello di TIM con Inwit fanno sì che le società abbiano grandezze economiche e profili di crescita pressoché identici.

Tenuto conto di tale forte comparabilità la società di riferimento per la valutazione di VOD Towers è stata individuata in Inwit.

Ai fini della valutazione del Rapporto di Cambio il valore di Inwit ottenuto a diversi prezzi di borsa e *target price* degli analisti di ricerca prima e dopo l'annuncio dell'Operazione al mercato in data 21 febbraio 2019 è stato confrontato con il valore di VOD Towers ottenuto applicando i corrispondenti multipli di Inwit.

Le Società Partecipanti alla Fusione sono state altresì confrontate con un selezionato campione di *TowerCo*. Posta l'importanza di assicurare, per quanto possibile, condizioni di comparabilità tra le società oggetto di valutazione e quelle incluse nel campione di riferimento, le analisi svolte hanno condotto anzitutto alla selezione di un campione di riferimento ottenuto escludendo dal medesimo le *TowerCo* con un'esposizione verso il segmento *broadcasting*.

Tali criteri hanno portato alla selezione di un campione composto dalle seguenti società: American Tower, Crown Castle e SBA (“**TowerCo US**”).

- *Scelta dei moltiplicatori utilizzati*

Coerentemente con la prassi prevalente in relazione a valutazioni condotte nel settore torri, in cui operano le Società Partecipanti alla Fusione, si sono adottati i moltiplicatori *Enterprise Value/EBITDA* (EV/EBITDA) e *Equity Value/RFCF* (Eq.V/RFCF).

I multipli sono stati calcolati con riferimento al periodo 2018-2020.

I multipli individuati sono stati applicati ai corrispondenti valori di EBITDA e RFCF delle Società Partecipanti alla Fusione.

Metodo del Discounted Cash Flow

Il Discounted Cash Flow rappresenta una metodologia analitica ed appartiene alla famiglia dei metodi di valutazione di tipo finanziario. Tale metodo permette di valutare le specifiche prospettive di crescita a medio-lungo termine della società oggetto di valutazione indipendentemente dal *sentiment* del mercato borsistico, ma tenuto conto del piano di sviluppo della società stessa e delle prospettive di crescita del business in cui opera.

La determinazione dell’equity value attraverso il DCF, di fatto, rientra nel più ampio novero delle valutazioni basate sul metodo dei flussi.

Il metodo dei flussi considera l’Enterprise Value (EV) come il valore attuale di una successione di flussi futuri, generati dall’impresa, tenuto conto del valore a scadenza dell’impresa stessa (Terminal Value o TV).

La valutazione è basata sulla seguente formula:

$$EV = \sum_{i=1}^n \frac{FCFF_i}{(1+WACC)^i} + \frac{TV}{(1+WACC)^n}$$

Dove:

- FCFF = Unlevered operating free cash flow annuale atteso nel periodo i
- n = numero anni previsionali
- WACC = Weighted Average Cost of Capital

Il valore dell’azienda (Equity Value) è quindi determinato sottraendo all’EV l’ammontare del debito nonché altri adjustment non operativi al tempo t=0.

Nell’applicazione del DCF si sono determinati i costi medi ponderati del capitale (WACC) delle singole Società Partecipanti alla Fusione, sulla base dei quali sono stati scontati sia i flussi di cassa del business plan sia il valore terminale, determinato sulla base del flusso di cassa normalizzato oltre il periodo esplicito di piano per entrambe le Società Partecipanti alla Fusione.

$$WACC = K_D(1 - t) \times \left(\frac{D}{D + E} \right) + K_E \times \left(\frac{E}{D + E} \right)$$

Dove:

- K_D = Costo del Debito
- K_E = Costo dell'Equity
- D = Debito
- E = Equity
- t = Tax rate

In particolare, il costo del debito rappresenta il costo del debito a medio e lungo termine, al netto dell'effetto fiscale. D'altra parte il costo dell'Equity rappresenta il ritorno atteso dall'investitore e tiene conto del rischio associato all'investimento calcolato sulla base del Capital Asset Pricing Model secondo la seguente formula:

$$K_E = rf + \beta (rm - rf)$$

Dove:

- rf = tasso atteso di ritorno di un investimento privo di rischio
- β = coefficiente che misura la correlazione tra il ritorno atteso dall'investimento oggetto di analisi ed il ritorno atteso dal mercato
- rm = ritorno medio atteso dagli investimenti in equity sul mercato
- $(rm - rf)$ = Equity Risk Premium (ERP)

Sintesi dei risultati

La tabella sottostante riporta, per ciascuna metodologia di valutazione utilizzata l'intervallo del numero di azioni Inwit da attribuire a VOD EU a fronte dell'annullamento della partecipazione pari al 56,6% che la stessa deterrà in VOD Towers alla Data del Closing.

Metodologia di Valutazione		Milioni di azioni Inwit a fronte del 56,6% di VOD Towers	
		Minimo	Massimo
Metodo dei Multipli	Multipli di Inwit	347	388
	Multipli TowerCo US	357	375
Metodo del Discounted Cash Flow		357	375

La congruità delle azioni attribuite a VOD EU, pienamente all'interno degli intervalli riportati

nella tabella qui sopra, risulta anche dalle valutazioni svolte da Mediobanca e Equita e formalizzate nelle rispettive *fairness opinion*.

4.2.3 Difficoltà di valutazione

Ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del Codice Civile, si riassumono di seguito le principali difficoltà incontrate dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle valutazioni effettuate al fine della determinazione del Rapporto di Cambio.

Le valutazioni alle quali il Consiglio di Amministrazione è infatti pervenuto per la determinazione del Rapporto di Cambio devono essere considerate alla luce di taluni limiti e criticità, tipiche in questo ambito di analisi, nonché delle peculiarità specifiche di Inwit e VOD Towers. Ciascuna delle metodologie di valutazione impiegate, pur rappresentando metodologie riconosciute e normalmente utilizzate nella prassi valutativa sia italiana sia internazionale, presenta comunque delle limitazioni intrinseche e specifiche dell'Operazione. In particolare, tra i limiti e le principali difficoltà di valutazione si segnalano i seguenti aspetti:

- (i) le proiezioni economico-finanziarie, per loro natura, presentano elementi di incertezza e soggettività e dipendono dall'effettiva realizzazione delle ipotesi e delle assunzioni utilizzate nella formulazione delle previsioni;
- (ii) nell'individuare ed applicare i vari metodi valutativi, si sono dovute effettuare una serie di ipotesi e stime considerate ragionevoli anche con riferimento alla prassi italiana e internazionale, e determinate sulla base delle informazioni, che tuttavia contengono inevitabilmente elementi di aleatorietà;
- (iii) l'attività svolta da Inwit e dal Ramo Towers è in larga parte basata su contratti di ospitalità attiva e passiva con scadenze predefinite, che hanno pertanto impatti sull'orizzonte temporale delle proiezioni economico-finanziarie di Inwit e VOD Towers. Si è inoltre assunta la continuità del contesto regolatorio e tecnologico con quelli attualmente noti o in vigore;
- (iv) con specifico riferimento al criterio dei Multipli di Mercato, esiste un numero limitato di società quotate oggettivamente comparabili sulla base di un complesso di caratteristiche (ad esempio dimensione, *business mix*, ciclo degli investimenti, tassi di crescita, esposizione geografica, risultati economici, struttura finanziaria, normativa fiscale e copertura da parte degli analisti di ricerca) tali da essere prese come riferimento puntuale e attendibile nell'applicazione della metodologia di valutazione dei Multipli di Mercato.

5 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE DI INWIT E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSE

Le Nuove Azioni Inwit, calcolate in base al Rapporto di Cambio, saranno emesse da Inwit e attribuite a VOD EU, alla Data di Efficacia, a fronte dell'annullamento della partecipazione detenuta da VOD EU in VOD Towers.

Il predetto concambio verrà effettuato, senza alcun onere per spese e commissioni a carico degli azionisti della Società Incorporanda.

Le Nuove Azioni Inwit saranno messe a disposizione di VOD EU alla Data di Efficacia.

Inoltre, Inwit farà quanto necessario affinché le Nuove Azioni Inwit siano ammesse alla quotazione su MTA sin dal momento della loro emissione.

Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle Nuove Azioni Inwit saranno comunicate, ove necessario, con apposito comunicato stampa pubblicato sul sito *internet* di Inwit (www.inwit.com).

Le Nuove Azioni Inwit avranno data di godimento identica a quella delle azioni Inwit in circolazione alla Data di Efficacia, saranno soggette alla gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione e attribuiranno a VOD EU gli stessi diritti spettanti alle azioni ordinarie oggi in circolazione.

6 DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE AL BILANCIO DI INWIT, ANCHE AI FINI FISCALI

La Fusione, a fini civilistici, sarà efficace a decorrere dalla Data di Efficacia; da tale data, Inwit subentrerà a VOD Towers in tutti i rapporti nei quali quest'ultima era precedentemente parte, assumendone i diritti e gli obblighi.

Anche a fini contabili (con conseguente imputazione al bilancio della Società Incorporante delle operazioni della Società Incorporanda) e fiscali, la Fusione sarà efficace dalla Data di Efficacia.

7 RIFLESSI TRIBUTARI DELLA FUSIONE

Ai fini fiscali italiani, l'operazione di Fusione è "neutra" agli effetti dell'imposizione diretta. In particolare, ai sensi dell'art. 172 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - "TUIR") la Fusione non dà luogo all'emersione di componenti positive o negative di reddito imponibile in capo ai soggetti partecipanti.

Le eventuali differenze di fusione che dovessero emergere in esito all'operazione non concorreranno a formare reddito imponibile in capo alla Società Incorporante, essendo la fusione irrilevante ai fini dell'imposizione su redditi. I beni ricevuti dalla Società Incorporante saranno da questa assunti fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi in capo alla Società Incorporanda (principio di continuità dei "valori fiscali riconosciuti").

Non essendovi riserve in sospensione di imposta, né riserve di tale natura successivamente imputate al capitale sociale della Società Incorporanda, non si rendono applicabili le specifiche disposizioni dell'art. 172, comma 5, del TUIR.

Per quanto riguarda la decorrenza ai fini contabili e fiscali della Fusione, si rimanda al precedente paragrafo 6 della presente Relazione.

Gli obblighi di versamento della Società Incorporanda, inclusi quelli relativi agli acconti di imposta e alle ritenute operate su redditi altrui, saranno dalla stessa adempiuti fino alla Data

di Efficacia; successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla Società Incorporante.

Per quanto riguarda gli azionisti di VOD Towers, ai sensi dell'articolo 172, comma 3, del TUIR il concambio delle quote di VOD Towers con azioni di Inwit non costituisce ai fini IRES né realizzo, né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze, né conseguimento di ricavi.

In relazione all'imposizione indiretta, l'atto di Fusione è soggetto ad imposta di registro nella misura fissa, ai sensi dell'articolo 4, lettera b), della parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Inoltre, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lett. f), del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, i passaggi di beni in dipendenza dell'operazione di Fusione non costituiscono operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

8 PREVISIONI SULLA COMPOSIZIONE DELL'AZIONARIATO RILEVANTE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE A SEGUITO DELLA FUSIONE E APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DI COSIDDETTO "WHITEWASH"

L'azionariato rilevante di Inwit alla data della presente Relazione è stato riportato nella tabella *sub* paragrafo 1.1.2. A tale data, TIM è infatti proprietaria di n. 360.200.000 azioni ordinarie di Inwit rappresentati il 60,033% del capitale sociale.

Alla Data di Efficacia e per effetto della Fusione, VOD EU verrà a detenere n. 360.200.000 azioni, corrispondenti al 37,513% del capitale sociale di Inwit, e TIM continuerà a detenere n. 360.200.000 azioni che, per effetto della diluizione conseguente alla efficacia della Fusione, alla Data di Efficacia corrisponderanno al 37,513% del capitale sociale di Inwit.

Alla Data di Efficacia, TIM e VOD EU verranno quindi a detenere una partecipazione paritetica nel capitale sociale di Inwit, corrispondente al 37,513% ciascuna, e controlleranno congiuntamente Inwit attraverso il Patto Parasociale.

Subordinatamente all'efficacia della Fusione, TIM, VOD EU e Inwit si sono impegnate a fare in modo che si tenga una riunione del Consiglio di Amministrazione di Inwit nel contesto della quale gli amministratori prendano atto che l'attività di direzione e coordinamento esercitata da TIM su Inwit dovrà considerarsi cessata e approvino di procedere con tutte le formalità all'uopo necessarie.

Il Patto Parasociale prevede inoltre l'impegno di TIM e VOD EU, dalla Data di Efficacia e per tutta la durata del Patto Parasociale, a non esercitare - congiuntamente o separatamente - attività di direzione e coordinamento su Inwit.

Nella tabella che segue si illustra l'evoluzione dell'azionariato di Inwit per effetto della Fusione.

Azionista	% del capitale sociale
TIM	37,5%

VOD EU	37,5%
Mercato	25%

Si rileva che, come evidenziato nello scenario sopra rappresentato, alla Data di Efficacia, VOD EU verrà, infatti, a disporre di diritti di voto esercitabili nell'Assemblea della Società Incorporante in misura superiore alle soglie rilevanti ai sensi dell'art. 106 TUF. Pertanto, ai sensi del TUF, il completamento della Fusione comporterebbe l'insorgere in capo a VOD EU e/o a TIM dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli della Società Incorporante e avente ad oggetto la totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in loro possesso. Tuttavia, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lett. (g) del Regolamento Emittenti, l'acquisto superiore alle soglie rilevanti previste dall'articolo 106 del TUF non comporta l'obbligo di lanciare un'offerta pubblica totalitaria qualora sia *“conseguente ad operazioni di fusione o scissione approvate con delibera assembleare della società i cui titoli dovrebbero altrimenti essere oggetto di offerta e, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dal socio che acquista la partecipazione superiore alla soglia rilevante e dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto tra loro, la partecipazione di maggioranza anche relativa purché superiore al 10 per cento”* (cosiddetta procedura di *“whitewash”*).

Come indicato nel Framework Agreement, l'Operazione è subordinata, *inter alia*, al fatto che la Fusione (e in generale l'Operazione) non determini l'obbligo in capo a TIM e/o a VOD EU (o alle società controllanti o dalle stesse controllate o soggette a comune controllo) di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni ordinarie di Inwit ai sensi e per gli effetti del TUF e ciò in applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Emittenti.

Alla luce di quanto sopra, si informano pertanto gli azionisti del fatto che, assumendo che alla data dell'Assemblea di Inwit convocata per l'approvazione della Fusione sia confermata l'attuale struttura dell'azionariato, la delibera di approvazione della Fusione sarà efficace soltanto qualora risulti approvata anche applicando il meccanismo di *whitewash* di cui all'articolo 49, comma 1, lett. g), del Regolamento Emittenti.

9 EFFETTI DELLA FUSIONE SUI PATTI PARASOCIALI

Alla data del Progetto di Fusione e della presente Relazione, non risultano in essere accordi tra i soci rilevanti ai sensi dell'Articolo 122 del TUF, fatta eccezione per le pattuizioni di cui al Patto Parasociale e al Framework Agreement.

Per maggiori informazioni sul Patto Parasociale si rinvia all'estratto *ex artt.* 122 del TUF e 129 del Regolamento Emittenti pubblicato sul sito *internet* www.inwit.it, sezione *“governance/patti parasociali”* e alle informazioni essenziali *ex artt.* 122 del TUF e 130 del Regolamento Emittenti disponibili sempre sul sito *internet* www.inwit.it, sezione *“governance/patti parasociali”*.

Per completezza si segnala che, come previsto nel Framework Agreement, subordinatamente

al verificarsi delle Condizioni Sospensive, alla data di sottoscrizione dell'Atto di Fusione, TIM e VOD sottoscriveranno il Patto Parasociale rilevante ai sensi dell'Articolo 122 del TUF con efficacia a decorrere dalla Data di Efficacia.

10 VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO E INDICAZIONE DEI SOGGETTI LEGITTIMATI AL SUO ESERCIZIO

Si segnala che la Fusione non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'art. 2437 del Codice Civile.

Signori Azionisti, in considerazione di quanto sopra esposto e illustrato, il Consiglio di Amministrazione di Inwit sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea degli azionisti di Inwit, riunitasi in sede straordinaria

- *preso atto dell'iscrizione del Progetto di Fusione per incorporazione di Vodafone Towers S.r.l. in Inwit a norma degli articoli 2501-ter e 2501-septies del Codice Civile e dell'ulteriore documentazione pubblicata e depositata in copia nella sede di Inwit;*
- *esaminati e discussi il Progetto di Fusione e la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Inwit predisposta ai sensi dell'articolo 2501-quinquies del Codice Civile e su base volontaria ai sensi dell'articolo 20501-bis del Codice Civile, nonché dell'articolo 70 del Regolamento Emittenti, in conformità allo schema n. 1 del relativo Allegato 3A;*
- *preso atto della situazione patrimoniale di riferimento di Inwit al 30 settembre 2019 e della situazione patrimoniale di riferimento di Vodafone Towers S.r.l. al 30 settembre 2019, quali situazioni patrimoniali di fusione ex articolo 2501-quater del Codice Civile;*
- *preso atto della relazione della società di revisione PWC redatta ai sensi dell'art. 2501-bis, comma 5, del Codice Civile;*
- *preso atto della relazione sulla congruità del rapporto di cambio redatta ai sensi dell'articolo 2501-sexies del Codice Civile dalla società BDO Italia S.p.A. quale esperto comune indipendente designato dal Tribunale di Milano;*
- *preso atto del fatto che la stipula dell'Atto di Fusione è in ogni caso sospensivamente condizionata all'avveramento (e/o alla rinuncia) delle condizioni elencate nella premessa della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

- (i) *di approvare il Progetto di Fusione per incorporazione di Vodafone Towers s.r.l. in Inwit, così come iscritto nel Registro delle Imprese di Milano il [●] e pubblicato sul sito internet della Società, comprensivo del rapporto di cambio ivi indicato e del nuovo statuto sociale di Inwit, fermo restando che la presente delibera sarà efficace soltanto qualora risulti approvata senza il voto contrario della*

maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dal socio che acquista la partecipazione superiore alla soglia rilevante e dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto tra loro, la partecipazione di maggioranza anche relativa purché superiore al 10% nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, lett. g), del Regolamento Emittenti;

- (ii) di approvare l'emissione di n. 360.200.000 azioni ordinarie, senza aumento del capitale sociale di Inwit, da assegnare a Vodafone Europe B.V. a fronte dell'annullamento della partecipazione detenuta da quest'ultima in Vodafone Towers S.r.l., a servizio del rapporto di cambio indicato nel Progetto di Fusione; le azioni di nuova emissione avranno data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie Inwit in circolazione alla data di efficacia della Fusione e dovranno essere quotate su MTA a decorrere da tale data;*
- (iii) di prendere atto che la delibera di approvazione della Fusione, adottata ai sensi dell'art. 2502 del Codice Civile e mediante applicazione dell'articolo 49, comma 1, lett. g), del Regolamento Emittenti, esenta Vodafone Europe B.V. e/o a TIM S.p.A. dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto la totalità dei titoli della Società Incorporante; e*
- (iv) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, con piena facoltà di subdelega e nomina di procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, ogni opportuno potere per: (a) dare attuazione alla Fusione e rendere esecutiva a norma di legge la deliberazione di cui sopra; (b) stipulare e sottoscrivere l'Atto di Fusione e in genere compiere o far sì che venga compiuto qualsiasi atto, anche rettificativo o integrativo, e sottoscrivere o far sì che venga sottoscritto qualsiasi documento, ai sensi del diritto applicabile, nella misura ritenuta necessaria o anche solo opportuna per l'esecuzione delle deliberazioni di cui sopra e, più in generale, il buon esito dell'operazione; (c) stabilire nell'Atto di Fusione la data di efficacia della Fusione ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, del Codice Civile, in accordo con Borsa Italiana tenendo conto che a tale data le azioni di nuova emissione dovranno essere quotate su MTA - entro i quindici giorni successivi all'ultima iscrizione dell'Atto di Fusione nel competente Registro delle Imprese;*
- (v) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, con piena facoltà di subdelega e nomina di procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, ogni opportuno potere per accettare o introdurre nelle deliberazioni di cui sopra ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta dalle competenti Autorità o ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché per procedere al deposito e all'iscrizione medesima, ai sensi di legge, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica e per fare quanto altro si rendesse necessario per l'attuazione delle presenti deliberazioni?.*

MODIFICHE STATUTARIE

Si riportano di seguito, anche in osservanza delle informazioni richieste dallo schema n. 3 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, le modifiche al testo dello statuto vigente alla data della presente Relazione che l'Assemblea dei Soci di Inwit convocata per l'approvazione della Fusione sarà altresì chiamata ad approvare, subordinatamente all'approvazione della Fusione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, lett. g), del Regolamento Emittenti e con effetto dalla Data di Efficacia.

1 MOTIVAZIONI DELLE PROPOSTE DI MODIFICA STATUTARIA

Le modifiche agli artt. 11, 13, 16, 18, 22 e 23 dello statuto sociale vigente sono finalizzate a riflettere (i) la nuova composizione sociale dell'Emittente che vedrà, alla Data di Efficacia, TIM e VOD EU detenere una partecipazione paritetica (37,513%) nel capitale sociale di Inwit nonchè (ii) le nuove regole relative alla *corporate governance* di Inwit che tali società hanno disciplinato nel Patto Parasociale e concordato di riflettere, nel rispetto dei limiti di legge e regolamentari, nel Nuovo Statuto Inwit.

Le modifiche all'art. 5 dello statuto sociale vigente sono finalizzate a recepire l'emissione delle Nuove Azioni Inwit al servizio del Rapporto di Cambio.

2 CONFRONTO DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO SOCIALE VIGENTE E DI QUELLI DEL NUOVO STATUTO INWIT

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione di Inwit intende sottoporre all'analisi e alla valutazione dell'Assemblea lo statuto sociale vigente a cui sono state apportate le seguenti principali modifiche (senza soffermarsi su interventi di natura formale); la numerazione dei paragrafi è quella del Nuovo Statuto Inwit:

- Articolo 5: viene modificato il numero di azioni ordinarie emesse che tiene conto delle Nuove Azioni Inwit;
- Articolo 11: viene introdotto un *quorum* qualificato (75% del capitale sociale con diritto di voto in Assemblea) per l'approvazione delle decisioni su talune materie assembleari di particolare rilevanza così che, per la relativa approvazione, sia necessario, in base agli assetti partecipativi alla Data di Efficacia, sia il voto favorevole di TIM sia il voto favorevole di VOD EU;
- Articolo 13: viene aumentato il numero minimo dei Consiglieri (da 7 a 10) mentre resta invariato in 15 il numero massimo e viene stabilito che il numero dei componenti viene determinato in base all'esito della votazione sulla relativa nomina (par. 13.1); viene precisato che la presenza in Consiglio di almeno un terzo di esponenti del genere meno rappresentato rispetto al totale è riconosciuta solo ove ciò sia previsto inderogabilmente alla legge applicabile o sia raccomandato dal Codice di Autodisciplina nel caso in cui Inwit vi abbia aderito (par. 13.2 e 13.5); viene eliminato il riferimento alla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente e previsto che la nomina del Consiglio di Amministrazione debba avvenire oltre che nel rispetto della legge (ivi incluso il collegamento con la lista che ottenga in Assemblea il maggior

numero di voti) anche nel rispetto delle disposizioni contenute nello statuto sociale (par. 13.3); viene eliminata la previsione secondo cui tutti i consiglieri sono da intendersi dimissionari nel caso in cui venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e previsto che si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione nel caso in cui vengano meno almeno cinque consiglieri di nomina assembleare (par. 13.18); viene previsto che il venir meno dei requisiti di indipendenza in capo a un amministratore non ne determina la decadenza se tali requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli ai sensi di legge (par. 13.4); viene introdotta la definizione di "Lista Qualificata", al fine di facilitare la lettura del meccanismo del voto di lista introdotto negli articoli successivi (par. 13.8); vengono sintetizzate le quattro procedure del meccanismo del voto di lista che trovano alternativamente applicazione a seconda degli esiti delle votazioni (par. 13.9); ove dalle votazioni risulti una sola o nessuna Lista Qualificata, (i) viene previsto che il numero di membri del Consiglio di Amministrazione sia un numero fisso, ovvero sia sempre pari a 13 (di cui 10 dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e 3 dalle altre liste votate, ove esistenti) ovvero 10 (in caso di esistenza di una sola lista), eliminando la previsione che il numero di amministratori da nominare da ciascuna lista sia calcolato in modo proporzionale; (ii) viene eliminata la possibilità che in caso di più candidati che abbiano ottenuto lo stesso quoziente sia nominato quello della lista che abbia eletto il minor numero di amministratori, prevedendo in tal caso quale alternativa - in subordine a quella già prevista - una votazione di ballottaggio da parte dell'Assemblea (par. 13.10); ove, all'esito delle votazioni, risultino due Liste Qualificate e nessuna di tali Liste Qualificate abbia ottenuto un numero di voti superiore al 50% del capitale della Società con diritto di voto viene previsto che il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione sia pari a 13 (di cui 5 tratti da ciascuna Lista Qualificata nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa e 3 dalle altre liste votate, ove esistenti) ovvero 10 (in caso di esistenza delle sole due Liste Qualificate di cui sopra) (par. 13.11); ove, all'esito delle votazioni, risultino due Liste Qualificate e una di tali Liste Qualificate abbia ottenuto un numero di voti superiore al 50% del capitale della Società con diritto di voto, viene previsto che il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione sia pari a 13 (di cui 10 tratti dalla Lista Qualificata che ha ottenuto il maggior numero di voti, 2 dalla seconda Lista Qualificata e 1 dalla più votata delle altre liste - ove esistenti - nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle liste stesse) ovvero 12 (in caso di esistenza delle sole due Liste Qualificate di cui sopra) (par. 13.12); ove, all'esito delle votazioni, risultino tre Liste Qualificate, viene previsto che il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione sia pari a 13 (di cui 4 tratti da ciascuna Lista Qualificata e 1 della più votata delle altre liste - ove esistenti - nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle liste stesse) ovvero 12 (in caso di esistenza delle sole tre Liste Qualificate di cui sopra) (par. 13.13); viene previsto il criterio per nominare gli amministratori muniti dei requisiti di indipendenza ove, con i criteri di cui ai paragrafi che precedono, non ne sia stato nominato il numero minimo ovvero nessun amministratore tra i 10 nominati dalla lista di minoranza possessa i requisiti di indipendenza, specificando espressamente che nell'ipotesi in cui, anche applicando i predetti criteri non sia raggiunto il numero minimo di amministratori indipendenti, l'Assemblea provvederà in tal senso secondo le maggioranze di legge (par. 13.14); al

fine di garantire l'equilibrio dei generi, ove non rispettato applicando i criteri di nomina di cui sopra, viene previsto che si provveda alla sostituzione non più degli amministratori eletti dalla Lista di Maggioranza, bensì di quelli eletti di ciascuna lista da cui siano stati tratti almeno 4 amministratori ovvero in mancanza di tali liste, dall'Assemblea secondo le maggioranze di legge, eventualmente disapplicando i punti di cui ai paragrafi 13.10(4), 13.11(4) e 13.12(5) (che prevedono la nomina di un numero complessivo di 10 ovvero 12 amministratori) o - e per l'eventuale residuo - in sostituzione degli ultimi eletti del genere più rappresentato tratti dalla lista più votata (par. 13.15); vengono previsti diversi criteri di sostituzione degli amministratori a seconda che (a) vengano a mancare uno o più amministratori tratti da una Lista Qualificata da cui sia stato tratto, in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione (i) un numero di amministratori (i) non superiore a 5 ovvero (ii) 10 amministratori, ovvero (iii) 5 o 10 amministratori e non si sia potuto dare luogo alla sostituzione ai sensi dei criteri previsti per le ipotesi (i) e (ii) precedenti ovvero (b) vengano a mancare uno o più amministratori tratti da una lista diversa da una Lista Qualificata; inoltre è stato eliminato il limite - pari a un quinto del totale - quale quota da riservare al genere meno rappresentato, in occasione del primo mandato del Consiglio di Amministrazione successivo alla quotazione della Società (par. 13.17);

- Articolo 16: viene introdotto un *quorum* qualificato (presenza e voto favorevole di almeno 9 o 8 amministratori a seconda di come gli stessi siano stati nominati in base all'applicazione del voto di lista) per l'approvazione di talune materie consigliari di particolare rilevanza;
- Articolo 18: tra le materie riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione e quindi non delegabili viene aggiunto l'esercizio, la rinuncia e la transazione di qualunque azione (giudiziale o stragiudiziale) tra Inwit e parti correlate alla stessa, per importi superiori a Euro 200.000 (per singolo esercizio, rinuncia o transazione, ovvero per operazioni collegate) (par. 18.2); viene precisato che il Consiglio di Amministrazione nell'esercizio delle facoltà di nomina di un Comitato Esecutivo, di delega di poteri a singoli amministratori, di nomina di Direttori Generali e di mandatarî per determinate operazioni deve operare anche nel rispetto delle disposizioni dello statuto sociale (par. 18.3) e così per la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (par. 18.5);
- Articolo 22: viene specificato che nella composizione del collegio sindacale i limiti per garantire l'equilibrio di genere sono previsti unicamente nella misura in cui sia richiesto inderogabilmente dalla legge ovvero dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. (par. 22.1); vengono aggiunte tra le informazioni da depositare unitamente a ciascuna lista, le informazioni richieste da legge (par. 22.6); con riferimento alle elezioni dei membri del Collegio Sindacale viene specificato che deve essere in ogni caso rispettata la disciplina di legge e regolamentare in ordine al collegamento con la lista che ottenga in Assemblea il maggior numero di voti e vengono previsti diversi criteri di nomina a seconda che all'esito delle votazioni (i) risulti una sola o nessuna Lista Qualificata, (ii) risultino due Liste Qualificate e nessuna di tali Liste Qualificate abbia ottenuto un numero di voti superiore al 50% del capitale della Società con diritto di voto, (iii) risultino due Liste Qualificate e una di tali Liste Qualificate abbia ottenuto un numero di voti superiore al 50% del capitale della Società con diritto di voto, (iv)

risultino tre Liste Qualificate; inoltre viene previsto che, ove a seguito dell'applicazione dei criteri di cui sopra non sia rispettato l'equilibrio di generi, venga fatto decadere, non più l'ultimo eletto dalla Lista di Maggioranza bensì il secondo del genere più rappresentato eletto dalla lista più votata, con conseguente adeguamento dei successivi riferimenti alla predetta lista (par. 22.11); viene previsto che il Presidente del Collegio Sindacale non sia più tratto dalla Lista di Maggioranza, bensì dalla lista meno votata da cui è stato tratto un componente effettivo (par. 22.12); in caso di cessazione di un sindaco e relativa sostituzione, viene (i) eliminato il riferimento alla Lista di Maggioranza e Lista di Minoranza e prevista genericamente l'ipotesi di cessazione di un sindaco appartenente a una lista e relativa sostituzione con un sindaco appartenente alla medesima lista da cui è stato tratto il sindaco cessato e (ii) semplificato il riferimento ai requisiti di legge e di statuto in caso di nomina di sindaci per l'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del codice civile (par. 22.14); in caso di impedimento del Presidente, viene previsto che sia sostituito dal sindaco effettivo più anziano per età, eliminando il presupposto che anche il presidente debba essere stato nominato tra i sindaci più anziani per età (par. 22.17).

- **Articolo 23:** viene eliminata la previsione secondo cui il residuo degli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la riserva legale, venga utilizzato per l'assegnazione del dividendo deliberato dall'Assemblea e/o per quegli altri scopi che l'Assemblea stessa ritenga più opportuni o necessari.

Di seguito si riporta il testo dello statuto sociale vigente unitamente alla colonna di raffronto relativa alle modifiche proposte agli artt. 5, 11, 13, 16, 18, 22 e 23, riportate in grassetto.

Testo dello statuto vigente	Testo modificato proposto dello statuto
ARTICOLO 5 – MISURA DEL CAPITALE 5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 600.000.000 diviso in numero 600.000.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. 5.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi da denaro nei limiti consentiti dalla legge. 5.3 Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.	ARTICOLO 5 – MISURA DEL CAPITALE 5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 600.000.000 diviso in numero 600.000.000 960.200.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. 5.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi da denaro nei limiti consentiti dalla legge. 5.3 Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.
ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 11.1 I quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea sono previsti dalla legge.	ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 11.1 I quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea sono previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 11.2.

20

	<u>11.2 Ai fini dell'adozione delle deliberazioni sulle seguenti materie, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno il 75% del capitale con diritto di voto presente in Assemblea:</u> (a) <u> fusione e scissione (ad eccezione delle delibere di fusione e scissione di cui al successivo articolo 18.2 che rientrano nella competenza del Consiglio di Amministrazione secondo quanto ivi previsto);</u> (b) <u>trasferimento della sede legale all'estero e trasformazione;</u> (c) <u>scioglimento volontario;</u> (d) <u>aumento o riduzione di capitale, ad eccezione (i) degli aumenti di capitale senza limitazione o esclusione del diritto di opzione deliberati in presenza di perdite nei casi di cui all'art. 2447, e (ii) degli aumenti di capitale senza limitazione o esclusione del diritto di opzione, il cui prezzo di sottoscrizione (inclusivo del sovrapprezzo) sia almeno pari al valore della media aritmetica dei prezzi di chiusura del titolo sul mercato MTA nei sei mesi che precedono l'avviso di convocazione dell'assemblea convocata per deliberare l'aumento di capitale) e che (x) siano al servizio di investimenti approvati dal Consiglio di Amministrazione oppure (y) siano necessari a prevenire o rimediare la violazione di <i>covenant</i> previsti da contratti di finanziamento di cui la Società sia parte o situazioni di insolvenza della stessa oppure (z) siano deliberati in presenza di perdite nei casi di cui all'art. 2446;</u> (e) <u>altre modifiche dello statuto (ivi incluse le modifiche del presente articolo 11 dello Statuto), fatta eccezione per (i) gli aumenti o riduzioni di capitale di cui alla precedente lettera (d) esclusi dall'ambito di applicazione della maggioranza qualificata di cui al presente articolo 11.2, (ii) le delibere rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 18.2; restando perciò inteso, per meri fini di chiarezza, che le delibere di cui al precedente punto (i) saranno approvate con i quorum deliberativi previsti da legge;</u> (f) <u>le delibere di autorizzazione delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, ai sensi dell'articolo 2364, comma</u>
--	--

	1, numero 5), del codice civile.
ARTICOLO 13 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 13.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 15 (quindici) Consiglieri di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. 13.2 L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimane fermo fino a sua diversa deliberazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge. 13.3 Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito per nomina assembleare. 13.4 La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile, sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, o dal Consiglio di Amministrazione uscente. 13.5 Tra gli Amministratori nominati dall'Assemblea, un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno dei requisiti di indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito. 13.6 Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste che contengano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero	ARTICOLO 13 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 13.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) <u>10 (dieci)</u> ad un massimo di 15 (quindici) <u>13 (tredici)</u> Consiglieri di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore, <u>nella misura in cui ciò sia richiesto inderogabilmente da legge o, se la Società vi abbia aderito, sia raccomandato dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.</u> 13.2 L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il <u>Il</u> numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero che rimane fermo fino a sua diversa deliberazione e la durata è determinato in base all'esito della nomina, salvi i limiti massimi di legge <u>votazione sulla nomina dello stesso, come specificato ai successivi articoli da 13.9 a 13.13.</u> 13.3 Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito per nomina assembleare. 13.3 La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile <u>(ivi incluso il collegamento con la lista che ottenga in Assemblea il maggior numero dei voti)</u>, sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, o dal Consiglio di Amministrazione uscente e nel rispetto del presente Statuto. 13.54 Tra gli Amministratori <u>amministratori</u> nominati dall'Assemblea, un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore dei requisiti di indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente <u>come sopra previsti</u> in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero <u>minimo</u> di amministratori che

frazionario, all'unità superiore.

13.7 Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione Nazionale per le società e la borsa.

13.8 Unitamente a ciascuna lista, entro i termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, debbono depositarsi (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della partecipazione complessiva detenuta, (ii) le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e (iii) le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, viene depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società. Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.

13.9 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

13.10 All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti (c.d. Lista di Maggioranza) sono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

2) fermo il rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile in ordine al collegamento con la Lista di Maggioranza, i restanti amministratori sono tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste vengono divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in una

secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito possederli.

13.65 Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste che contengano un numero di candidati pari o superiore a tre, **nella misura in cui ciò sia richiesto inderogabilmente da legge o, se la Società vi abbia aderito, raccomandato dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.,** debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

13.76 Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione Nazionale per le società e la borsa.

13.87 Unitamente a ciascuna lista, entro i termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, debbono depositarsi (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della partecipazione complessiva detenuta, (ii) le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati—e, (iii) le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche **nonché (iv) le altre informazioni richieste dalla legge e dalla normativa applicabile.** Con le dichiarazioni, viene depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società. Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.

13.98 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista e, **nell'ambito del presente statuto, per "Lista Qualificata" si intende qualsiasi lista che abbia ottenuto un numero di voti superiore al 25% del capitale della Società con diritto di voto.**

13.9 Ai fini dell'elezione del Consiglio di

unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora la composizione dell'organo collegiale che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato sono sostituiti nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

13.11 Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di composizione dell'organo collegiale.

13.12 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

13.13 In occasione del primo mandato del Consiglio di Amministrazione successivo alla quotazione della Società, la quota da riservare al genere meno rappresentato (sia nel Consiglio di Amministrazione sia nelle relative liste) è limitata a un quinto del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Amministrazione:

1) qualora, all'esito delle votazioni, risulti una sola o nessuna Lista Qualificata, si applicherà quanto previsto all'articolo 13.10 All'elezione;

2) qualora, all'esito delle votazioni, risultino due Liste Qualificate e nessuna di tali Liste Qualificate abbia ottenuto un numero di voti superiore al 50% del capitale della Società con diritto di voto, si applicherà quanto previsto all'articolo 13.11;

3) qualora, all'esito delle votazioni, risultino due Liste Qualificate e una di tali Liste Qualificate abbia ottenuto un numero di voti superiore al 50% del capitale della Società con diritto di voto, si applicherà quanto previsto all'articolo 13.12;

4) qualora, all'esito delle votazioni, risultino tre Liste Qualificate, si applicherà quanto previsto all'articolo 13.13.

13.10 Nel caso di cui all'articolo 13.9, punto 1), all'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

1) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 13, salvo quanto previsto al successivo punto 4);

4) 2) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti—(c.d. Lista di Maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i quattro quinti degli 10 amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

2) 3) fermo il rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile in ordine al collegamento con la Lista di Maggioranza, i restanti gli altri 3 amministratori sono tratti dalle altre liste; votate e a tal fine i voti ottenuti dalle liste vengono divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno fino al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono sono disposti in una unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. In subordine, si procede a votazione di ballottaggio da parte

	<u>dell'Assemblea, risultando eletto il candidato (tra quelli a parità di quoziente tra dette liste) che ottenga più voti;</u> <u>4) fatto salvo quanto previsto agli articoli 13.14 e 13.15 che seguono, in caso di assenza di altre liste, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 10 nominati in conformità a quanto previsto al precedente punto 2).</u> <u>13.11 Nel caso in di cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di all'articolo 13.9, punto 2), all'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:</u> <u>1) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 13, salvo quanto previsto al successivo punto 3);</u> <u>2) da ciascuna Lista Qualificata sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 5 amministratori nell'ambito di tali;</u> <u>3) gli altri 3 amministratori sono nominati in base a quanto previsto al punto 3 del precedente punto 13.10;</u> <u>4) fatto salvo quanto previsto agli articoli 13.14 e 13.15 che seguono, nel caso di assenza di altre liste risulta eletto il candidato di quella che abbia, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 10 nominati in conformità a quanto previsto al precedente punto 2).</u> <u>13.12 Nel caso di cui all'articolo 13.9, punto 3), all'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:</u> <u>1) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 13, salvo quanto previsto al successivo punto 5);</u> <u>2) dalla Lista Qualificata che ha ottenuto il maggior numero di voti. In sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 10 amministratori;</u> <u>3) dalla seconda Lista Qualificata sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 2 amministratori;</u> <u>4) l'altro amministratore è il primo candidato della più votata delle altre liste;</u> <u>5) fatto salvo quanto previsto agli articoli 13.14 e 13.15 che seguono, nel caso di parità assenza di voti altre liste, il numero dei componenti del</u>
--	--

Consiglio di lista e sempre Amministrazione è pari a parità 12 nominati in conformità a quanto previsto ai precedenti punti 2) e 3).

13.13 Nel caso di quoziente, cui all'articolo 13.9, punto 4), all'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede a nuova votazione come segue:

1) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 13, salvo quanto previsto al successivo punto 4);

2) da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il ciascuna Lista Qualificata sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 4 amministratori;

3) l'altro amministratore è il primo candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti, della più votata delle altre liste;

4) fatto salvo quanto previsto all'articolo 13.14 che segue, in caso di assenza di altre liste, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 12 nominati in conformità a quanto previsto al precedente punto 2).

13.14 Qualora la composizione dell'organo collegiale che ne derivi derivi dai precedenti articoli da 13.10 a 13.13 non includa, tra gli amministratori risultati nominati, il numero minimo di amministratori muniti dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, l'ultimo eletto di ciascuna lista che abbia eletto almeno un amministratore e che non abbia eletto neppure un amministratore munito dei requisiti di indipendenza – a partire dalla lista più votata – è sostituito, tenuto conto dell'ordine di elencazione dei candidati in lista, dal primo candidato non eletto della medesima lista che li possieda. Nel caso in cui dalla lista più votata siano stati tratti dieci amministratori, nessuno dei quali munito dei requisiti di indipendenza, gli ultimi due eletti da tale lista sono sostituiti, tenuto conto dell'ordine di elencazione dei candidati in lista, dai primi due candidati non eletti della medesima lista che li posseggano.

Qualora la previsione che precede sia inapplicabile o comunque non consenta di far sì che risulti rispettato il numero minimo di amministratori muniti dei requisiti di indipendenza, l'Assemblea nominerà con le maggioranze di legge un numero di amministratori dotati dei predetti requisiti per quanto necessario a fare sì che risulti rispettato

12

il numero minimo di amministratori muniti dei requisiti di indipendenza previsto dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, in sostituzione degli amministratori tratti dalle liste meno votate (diverse da una Lista Qualificata) non indipendenti, ove ve ne siano, a partire dalla lista meno votata. In assenza di liste diverse dalle Liste Qualificate, l'Assemblea nominerà con le maggioranze di legge un numero di amministratori dotati dei predetti requisiti per quanto necessario a fare sì che risulti rispettato il numero minimo di amministratori muniti dei requisiti di indipendenza previsto dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente e i punti 13.10(4), 13.11(4), 13.12(5) e 13.13(4) non troveranno applicazione.

13.15 Nella misura in cui la composizione dell'organo sia soggetta all'obbligo di equilibrio tra generi, qualora la composizione dell'organo collegiale che derivi dai precedenti articoli da 13.10 a 13.13 non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine dell'ordine di elencazione dei candidati in lista, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato di ciascuna lista da cui siano stati tratti almeno quattro amministratori sono sostituiti, nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito del rispetto dell'equilibrio di genere, dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza, all'interno delle liste da cui siano stati tratti almeno quattro amministratori, di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, oppure in mancanza di liste da cui siano stati tratti almeno quattro amministratori, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito, eventualmente disapplicando i punti 13.10(4), 13.11(4) e 13.12(5), ovvero – e per l'eventuale residuo – in sostituzione degli ultimi eletti del genere più rappresentato tratti dalla lista più votata.

13.16 Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di composizione dell'organo collegiale.

13.17 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 13.18, si

provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. come segue:

13.13 In occasione del primo mandato del Consiglio di Amministrazione successivo alla quotazione della Società, la quota da riservare al genere meno rappresentato (sia nel Consiglio di Amministrazione sia nelle relative liste) è limitata a un quinto del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.1) qualora vengano a mancare uno o più amministratori tratti da una Lista Qualificata da cui sia stato tratto - in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione - un numero di amministratori non superiore a cinque, l'amministratore o gli amministratori cessati saranno sostituiti mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione con il primo o i primi candidati della medesima Lista Qualificata che non siano stati eletti in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione - se ve ne siano - e che, qualora ciò sia richiesto per il rispetto dei requisiti di indipendenza (e/o di genere) prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare (o anche dalle regole di autodisciplina, con riferimento all'equilibrio di genere) di tempo in tempo vigente, abbiano i medesimi requisiti di indipendenza (e/o di genere) degli amministratori cessati. Qualora la prima assemblea utile non confermi nella carica gli amministratori così cooptati, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario, con cessazione della carica con effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà stato ricostituito per nomina assembleare, e gli amministratori dovranno provvedere a convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione non possa procedere alla cooptazione del primo o dei primi candidati non eletti tratti dalla medesima Lista Qualificata da cui siano stati tratti gli amministratori cessati dalla carica (in assenza di candidati non eletti in numero sufficiente o aventi i medesimi requisiti di indipendenza (e/o di genere) degli amministratori cessati): (i) il Consiglio di Amministrazione potrà procedere ai sensi del punto 4) che segue qualora si tratti di una Lista Qualificata da cui siano stati tratti - in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione - fino a quattro amministratori; (ii) si applicherà il successivo punto 3) qualora si tratti di una Lista Qualificata da cui siano stati tratti - in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione - cinque

	<u>amministratori;</u> <u>2) qualora vengano a mancare uno o più amministratori tratti da una Lista Qualificata da cui siano stati tratti – in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione –dieci amministratori, il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere alla cooptazione dei nuovi amministratori ai sensi dell'art. 2386 del codice civile (garantendo all'interno del Consiglio di Amministrazione il rispetto dei requisiti di indipendenza e/o di genere prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, ovvero anche dalle regole di autodisciplina con riferimento all'equilibrio di genere), purché la nomina degli stessi sia approvata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno sei amministratori non cessati tratti dalla predetta Lista Qualificata o che abbiano in precedenza sostituito amministratori tratti dalla medesima lista secondo quanto indicato al presente punto 2). Qualora la prima assemblea utile non confermi nella carica gli amministratori così cooptati ai sensi del presente punto 2), l'intero Consiglio si intenderà dimissionario, con cessazione della carica con effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà stato ricostituito per nomina assembleare, e gli amministratori dovranno provvedere a convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione;</u> <u>3) qualora vengano a mancare uno o più amministratori tratti da una Lista Qualificata da cui siano stati tratti – in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione cinque o dieci amministratori e non si sia potuto dare luogo alla sostituzione ai sensi dei precedenti punti 1) e 2), l'intero Consiglio si intenderà dimissionario, con cessazione della carica con effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà stato ricostituito per nomina assembleare, e gli amministratori non cessati dovranno provvedere a convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione;</u> <u>4) qualora vengano a mancare uno o più amministratori tratti da una lista diversa da una Lista Qualificata, il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere alla sostituzione degli amministratori cessati ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora la prima assemblea utile non confermi nella carica gli amministratori così</u>
--	--

	<u>cooptati, la stessa assemblea provvederà alla nomina dei sostituti con deliberazione assunta con le maggioranze di legge.</u> <u>13.18 Resta fermo che, ogniqualvolta vengano a mancare almeno cinque componenti del Consiglio di Amministrazione nominati per deliberazione assembleare (ivi inclusi gli amministratori risultati confermati nella carica per deliberazione assembleare in seguito a sostituzione ai sensi del precedente articolo 13.17), per qualsiasi causa o ragione, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario, con cessazione della carica con effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà stato ricostituito per nomina assembleare, e gli amministratori non cessati dovranno provvedere a convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.</u>
ARTICOLO 16 - VALIDITÀ E VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI 16.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorreranno la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori intervenuti. 16.2 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno verbalizzate nel libro delle deliberazioni del Consiglio da tenere e conservare ai sensi dell'art. 2421, n. 4, del codice civile sottoscritte dal Presidente e dal Segretario o da un Notaio. Quando sia prescritto dalla legge o il Presidente lo ritenga opportuno, le deliberazioni saranno verbalizzate da un Notaio scelto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.	ARTICOLO 16 - VALIDITÀ E VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI 16.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorreranno la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori intervenuti, <u>fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 16.3 e 16.4.</u> 16.2 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno verbalizzate nel libro delle deliberazioni del Consiglio da tenere e conservare ai sensi dell'art. 2421, n. 4, del codice civile sottoscritte dal Presidente e dal Segretario <u>Segretario</u> o da un Notaio. Quando sia prescritto dalla legge o il Presidente lo ritenga opportuno, le deliberazioni saranno verbalizzate da un Notaio scelto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. <u>16.3 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie di cui al successivo articolo 16.4 occorrerà la presenza e il voto favorevole di:</u> <u>(a) almeno 9 amministratori qualora il Consiglio di Amministrazione sia stato nominato ai sensi del punto 13.10 oppure del punto 13.11 oppure del punto 13.12;</u> <u>(b) almeno 8 amministratori qualora il Consiglio di Amministrazione sia stato nominato ai sensi del punto 13.13.</u> <u>16.4 Sono soggette alle maggioranze qualificate di cui al precedente articolo 16.3 le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sulle seguenti</u>

12

	<u>materie:</u> <u>(a) approvazione e modifiche di budget e piani industriali, ivi inclusi i piani operativi di dettaglio relativi agli investimenti, i listini prezzi nonché i piani di efficientamento annuale per la riduzione dei costi operativi;</u> <u>(b) nomina e revoca (ivi inclusa l'attribuzione e la revoca dei relativi poteri) dell'Amministratore Delegato e del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso (impregiudicato il conferimento ai consiglieri di poteri per specifici affari od operazioni) nonché nomina e revoca (e determinazione dei relativi poteri) di un Comitato Esecutivo;</u> <u>(c) acquisto o cessione di partecipazioni, aziende o rami d'azienda, diritti reali immobiliari e altri beni costituenti immobilizzazioni di valore superiore a Euro 5 milioni per ciascuna operazione;</u> <u>(d) stipulazione di nuovi contratti di finanziamento o comunque assunzione di nuovi debiti di natura finanziaria che determinino un incremento del rapporto debito/patrimonio netto rispetto a quanto indicato nel piano industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione ovvero un incremento dell'indebitamento oltre 6 volte l'EBITDA (debito, patrimonio netto ed EBITDA quali oggetto della più recente disclosure al mercato);</u> <u>(e) approvazione di "capex" o di "opex" per valore complessivo cumulato su base annuale superiore di oltre il 10% rispetto agli importi indicati nei piani industriali e budget approvati;</u> <u>(f) approvazione di piani di stock-option o altri meccanismi di incentivazione degli amministratori e/o di dirigenti con responsabilità strategiche;</u> <u>(g) approvazione di proposte all'assemblea dei soci su materie soggette all'applicazione del quorum deliberativo assembleare rafforzato di cui all'articolo 11.2;</u> <u>(h) compimento di operazioni, o modifica di contratti, con parti correlate alla Società di importo superiore a Euro 500.000 per singola operazione od operazioni tra loro collegate, con esclusione in ogni caso, a prescindere dall'importo, dell'esercizio, della rinuncia o della transazione di qualunque azione (giudiziale o stragiudiziale) tra la Società e parti correlate alla stessa Società;</u>
--	---

	<u>(i) approvazione delle deliberazioni di fusione per incorporazione in INWIT S.p.A. delle società di cui INWIT S.p.A. possiede almeno il 90% delle azioni o quote ed il trasferimento della sede della Società all'interno del territorio nazionale, previste all'articolo 18.2 del presente statuto;</u> <u>(j) nomina di CFO e Direttore Generale.</u>
ARTICOLO 18 - POTERI DEL CONSIGLIO - DELEGHE 18.1 Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione della Società, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per Statuto non è espressamente riservato all'Assemblea. Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite le determinazioni di incorporazione in INWIT S.p.A. o di scissione a favore di INWIT S.p.A. delle società di cui INWIT S.p.A. possiede almeno il 90% delle azioni o quote, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede della Società all'interno del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie. Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale il Consiglio, nell'osservanza dei limiti di legge, può: - istituire un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri ed il numero dei componenti; - delegare gli opportuni poteri, determinando i limiti della delega ad uno o più Amministratori, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati; - nominare uno o più Direttori Generali, determinandone le attribuzioni e le facoltà; - nominare mandatarî - anche in seno al Consiglio di Amministrazione - per operazioni determinate e per una durata limitata di tempo. 18.4 Il Consiglio può costituire al proprio interno Comitati con funzioni consultive e propositive, determinandone le attribuzioni e le facoltà. 18.5 Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale. Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di	ARTICOLO 18 - POTERI DEL CONSIGLIO - DELEGHE 18.1 Al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione della Società, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per Statuto non è espressamente riservato all'Assemblea. 18.2 Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione sono attribuite <u>(e pertanto non sono delegabili):</u> (i) le determinazioni di <u>fusione per</u> incorporazione in INWIT S.p.A. o di scissione a favore di INWIT S.p.A. delle società di cui INWIT S.p.A. possiede almeno il 90% delle azioni o quote; <u>(ii) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;</u> <u>(iii) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative inderogabili;</u> <u>(iv) il trasferimento della sede della Società all'interno del territorio nazionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;</u> <u>(v) l'esercizio, la rinuncia e la transazione di qualunque azione (giudiziale o stragiudiziale) tra la Società e parti correlate alla stessa Società, per importi superiori a Euro 200.000 (per singolo esercizio, rinuncia o transazione, ovvero per operazioni collegate).</u> 18.3 Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale il Consiglio, <u>nell'osservanza dei</u> nei limiti di legge <u>e nel rispetto del presente Statuto (ivi incluso le disposizioni di cui all'articolo 16.4),</u> può: - istituire un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri ed il numero dei componenti; - delegare gli opportuni poteri, determinando i limiti della delega ad uno o più Amministratori <u>eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati;</u> - nominare uno o più Direttori Generali, determinandone le attribuzioni e le facoltà; - nominare mandatarî - anche in seno al Consiglio di Amministrazione - per operazioni determinate e per una durata limitata di tempo.

Amministrazione che lo ha nominato. 18.6 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.	18.4 Il Consiglio può costituire al proprio interno Comitati con funzioni consultive e propositive, determinandone le attribuzioni e le facoltà. 18.5 Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, <u>e nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto</u>. Salvo revoca per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale, il <u>diligente dirigente</u> preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. 18.6 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli amministratori. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.
ARTICOLO 22 - COLLEGIO SINDACALE 22.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci effettivi, di cui almeno uno è esponente del genere meno rappresentato. L'Assemblea nomina altresì 2 (due) Sindaci supplenti, uno per ciascun genere. 22.2 Ai fini di quanto previsto dal Decreto Ministro di Grazia e Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, art. 1, comma 3, si considerano strettamente attinenti a quelli della Società le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività svolta dalla Società e di cui all'oggetto sociale. 22.3 La nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile, sulla base di liste presentate dai soci. 22.4 Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. 22.5 Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione Nazionale per le società e la borsa. 22.6 Unitamente a ciascuna lista, entro i termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, debbono altresì depositarsi (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della	ARTICOLO 22 - COLLEGIO SINDACALE 22.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci effettivi, (di cui almeno uno è esponente del genere meno rappresentato, <u>nella misura in cui ciò sia richiesto inderogabilmente da legge o, se la Società vi abbia aderito, sia raccomandato dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.</u>). L'Assemblea nomina altresì 2 (due) Sindaci supplenti, (uno per ciascun genere, <u>nella misura in cui ciò sia richiesto inderogabilmente da legge o raccomandato dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.</u>). 22.2 Ai fini di quanto previsto dal Decreto Ministro di Grazia e Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, art. 1, comma 3, si considerano strettamente attinenti a quelli della Società le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività svolta dalla Società e di cui all'oggetto sociale. 22.3 La nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile, sulla base di liste presentate dai soci. 22.4 Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. 22.5 Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la misura richiesta dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione Nazionale per le società

partecipazione complessiva detenuta, (ii) le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e (iii) le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto sociale. 22.7 Con le dichiarazioni viene depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. 22.8 Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società. 22.9 Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste che nell'una, nell'altra o in entrambe le sezioni contengano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono assicurare la presenza in detta sezione di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. Il primo dei candidati di ciascuna sezione viene individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. 22.10 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. 22.11 All'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue: 1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea la maggioranza dei voti (c.d. Lista di Maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 2 (due) membri effettivi ed 1 (uno) membro supplente; 2) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea la maggioranza dei voti espressi dai soci e che non sia collegata ai sensi della disciplina di legge e regolamentare con la Lista di Maggioranza (c.d. Lista di Minoranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. Qualora la composizione dell'organo collegiale o	e la borsa. 22.6 Unitamente a ciascuna lista, entro i termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, debbono altresì depositarsi (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della partecipazione complessiva detenuta, (ii) le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e; (iii) le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo Statuto sociale, <u>e (iv) le altre informazioni richieste da legge.</u> 22.7 Con le dichiarazioni viene depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. 22.8 Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società. 22.9 Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste che nell'una, nell'altra o in entrambe le sezioni contengano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono assicurare la presenza in detta sezione di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. Il primo dei candidati di ciascuna sezione viene individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. 22.10 Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. 22.11 All'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue, <u>fermo il rispetto della disciplina di legge e regolamentare in ordine al collegamento con la lista che ottenga in Assemblea il maggior numero dei voti:</u> 1) <u>qualora, all'esito delle votazioni, risulti una sola o nessuna Lista Qualificata, (i) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea la maggioranza il</u>
--	--

della categoria dei Sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, l'ultimo eletto della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato decade per assicurare l'ottemperanza al requisito, ed è sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di Maggioranza, l'Assemblea nomina il Sindaco effettivo o Supplente mancante con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

22.12 È nominato Presidente del Collegio Sindacale il componente effettivo tratto dalla Lista di Minoranza.

22.13 Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di composizione dell'organo collegiale e della categoria dei Sindaci supplenti.

In caso di cessazione di un Sindaco tratto rispettivamente dalla Lista di Maggioranza o dalla Lista di Minoranza, subentra, e fermo il rispetto dei requisiti statuari in materia di composizione dell'organo sociale, il supplente tratto dalla Lista di Maggioranza ovvero dalla Lista di Minoranza. La nomina di Sindaci per l'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del codice civile è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei votanti e comunque nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, oltre che dei requisiti statuari in materia di equilibrio dei generi. Si intende rispettato il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze in caso di nomina del Sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza che sia subentrato a un Sindaco effettivo tratto dalla medesima lista.

22.15 Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale può convocare, ai sensi di legge, l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo. Detto potere di convocazione può essere esercitato individualmente da ciascun Sindaco, a eccezione del potere di convocare l'Assemblea, che può essere esercitato da un numero di Sindaci non inferiore a due.

22.16 La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire - qualora il Presidente ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione

maggior numero dei voti (e.d. Lista di Maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 2 (due) membri Sindaci effettivi ed 1 (uno) membro (uno) Sindaco supplente; 2e (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea la maggioranza dei voti espressi dai soci e che non sia collegata ai sensi della disciplina di legge e regolamentare con la Lista di Maggioranza (e.d. Lista di Minoranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. più votata, secondo l'ordine dalla stessa previsto, sono tratti 1 (un) Sindaco effettivo ed 1 (un) Sindaco supplente;

Qualora 2) qualora, all'esito delle votazioni, risultino due Liste Qualificate e nessuna di tali Liste Qualificate abbia ottenuto un numero di voti superiore al 50% del capitale della Società con diritto di voto, (i) da ciascuna Lista Qualificata, secondo l'ordine dalla stessa previsto, sono tratti 1 (un) Sindaco effettivo ed 1 (un) Sindaco supplente e (ii) dalla terza lista più votata, secondo l'ordine dalla stessa previsto, è tratto 1 (un) Sindaco effettivo;

3) qualora, all'esito delle votazioni, risultino due Liste Qualificate e una di tali Liste Qualificate abbia ottenuto un numero di voti superiore al 50% del capitale della Società con diritto di voto, (i) dalla Lista Qualificata che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine dalla stessa previsto, sono tratti 2 (due) Sindaci effettivi ed 1 (un) Sindaco supplente e (ii) dalla Lista Qualificata che risulta essere la seconda lista più votata, secondo l'ordine dalla stessa previsto, sono tratti 1 (un) Sindaco effettivo ed 1 (un) Sindaco supplente;

4) qualora, all'esito delle votazioni, risultino tre Liste Qualificate, (i) dalla Lista Qualificata più votata sono tratti 1 (un) Sindaco effettivo ed 1 (un) Sindaco supplente, (ii) dalla seconda Lista Qualificata più votata sono tratti 1 (un) Sindaco effettivo ed 1 (un) Sindaco supplente, e (iii) dalla terza Lista Qualificata è tratto 1 (un) Sindaco effettivo.

Nella misura in cui la composizione dell'organo sia soggetta all'obbligo di equilibrio tra generi, qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei Sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, l'ultimo eletto della Lista di Maggioranza il secondo del genere più

al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti. 22.17 In caso di impedimento del Presidente, lo sostituisce l'altro Sindaco effettivo più anziano per età. 22.18 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge.	rappresentato <u>eletto dalla lista più votata</u> decade per assicurare l'ottemperanza al requisito, ed è sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di Maggioranza predetta lista, l'Assemblea nomina il Sindaco effettivo o Supplente mancante con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito <u>nel rispetto delle disposizioni di legge</u>. 22.12 È nominato Presidente del Collegio Sindacale il componente effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza <u>lista meno votata da cui è stato tratto un componente effettivo</u>. 22.13 Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di composizione dell'organo collegiale e della categoria dei Sindaci supplenti. 22.14 In caso di cessazione di un Sindaco tratto rispettivamente dalla Lista di Maggioranza o dalla Lista di Minoranza, da una lista subentra, per quanto applicabile e fermo il rispetto dei requisiti statutari di legge e di statuto in materia di composizione dell'organo sociale, il supplente tratto dalla Lista di Maggioranza ovvero dalla Lista di Minoranza medesima lista da cui è stato tratto il Sindaco cessato. La nomina di Sindaci per l'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del codice civile è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei votanti e comunque nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, oltre che dei requisiti statutari in materia di equilibrio dei generi. Si intende rispettato il principio di necessaria rappresentanza delle minoranze in caso di nomina del Sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza che sia subentrato a un Sindaco effettivo tratto dalla medesima lista, dei requisiti di legge e di statuto 22.15 Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale può convocare, ai sensi di legge, l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo. Detto potere di convocazione può essere esercitato individualmente da ciascun Sindaco, a eccezione del potere di convocare l'Assemblea, che può essere esercitato da un numero di Sindaci non inferiore a due. 22.16 La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire - qualora il Presidente ne
--	--

	accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti. 22.17 In caso di impedimento del Presidente, lo sostituisce l'altro il Sindaco effettivo più anziano per età. 22.18 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge.
ARTICOLO 23 - CHIUSURA ESERCIZIO SOCIALE - RIPARTO UTILI 23.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 23.2 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotto il 5% (cinque per cento) degli stessi da accantonare a riserva legale, sinché questa abbia raggiunto l'ammontare pari al quinto del capitale sociale. 23.3 Il residuo viene utilizzato per l'assegnazione del dividendo deliberato dall'Assemblea e/o per quegli altri scopi che l'Assemblea stessa ritenga più opportuni o necessari. 23.4 Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. 23.5 I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni dal giorno della loro esigibilità si intendono prescritti a favore della Società.	ARTICOLO 23 - CHIUSURA ESERCIZIO SOCIALE - RIPARTO UTILI 23.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 23.2 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotto il 5% (cinque per cento) degli stessi da accantonare a riserva legale, sinché questa abbia raggiunto l'ammontare pari al quinto del capitale sociale. 23.3 Il residuo viene utilizzato per l'assegnazione del dividendo deliberato dall'Assemblea e/o per quegli altri scopi che l'Assemblea stessa ritenga più opportuni o necessari. 23.43 Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. 23.54 I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni dai dal giorno della loro esigibilità si intendono prescritti a favore della Società.

2.1 Valutazioni del Consiglio di Amministrazione sulla ricorrenza del diritto di recesso

Le predette modifiche statutarie non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai Soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi della fattispecie di recesso individuata dall'art. 2437 del Codice Civile.

Signori Azionisti, in considerazione di quanto sopra esposto e illustrato, il Consiglio di Amministrazione di Inwit sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea degli azionisti di Inwit, riunitasi in sede straordinaria

- esamina la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Inwit predisposta ai sensi

2

dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 72 del Regolamento Emittenti in conformità allo schema n. 3 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti e condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta;

- *preso atto del fatto che la presente delibera è condizionata all'approvazione della Fusione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, lett. g), del Regolamento Emittenti e che la presente delibera avrà quindi efficacia a decorrere dalla data di efficacia della Fusione;*

delibera

- (i) *di modificare gli artt. 5, 11, 13, 16, 18, 22 e 23 dello statuto di Inwit secondo il testo contenuto nella Relazione, approvando integralmente il testo del nuovo statuto sociale così modificato;*
- (ii) *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, con piena facoltà di subdelega e nomina di procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, ogni opportuno, nel rispetto delle disposizioni di legge, per l'esecuzione della delibera in oggetto e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, apportando al nuovo statuto sociale le modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie a richiesta dalle competenti Autorità e/o ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese."*

12

NOMINA DI DUE AMMINISTRATORI

A seguito delle dimissioni del consigliere Stefano Siragusa che ricopriva altresì il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione e del consigliere non esecutivo Mario Di Mauro rassegnate in data 10 maggio 2019, il Consiglio di Amministrazione di Inwit nella riunione del 15 maggio 2019, ha nominato per "cooptazione" - ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 13.12 dello statuto sociale vigente, con deliberazione approvata anche dal Collegio Sindacale- Piergiorgio Peluso, quale Presidente, e Carlo Nardello, entrambi con la qualifica di amministratore non esecutivi.

La nomina è avvenuta altresì nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di requisiti degli amministratori e composizione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e la propria adeguatezza complessiva nel contesto del processo annuale di autovalutazione.

Come previsto dall'art. 2386 del Codice Civile, gli amministratori nominati per "cooptazione" restano in carica fino alla prima assemblea successiva, che pertanto è tenuta a deliberare in merito.

A tal proposito, si rammenta quanto segue: (i) il numero di amministratori previsto dal vigente art. 13 dello Statuto Sociale ed in conformità dell'assemblea del 13 aprile 2018 è fissato in 11 (undici); pertanto l'Assemblea dovrà procedere alla nomina di due amministratori (che potranno anche consistere nella conferma dei consiglieri "cooptati"), i quali resteranno in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione (ossia sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020), fermo restando che in data 26 luglio 2019 e con effetto alla Data di Efficacia, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione di Inwit (ivi inclusi Piergiorgio Peluso e Carlo Nardello) hanno rassegnato le proprie dimissioni, come meglio *infra* precisato; e (ii) l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione garantisce già il rispetto dei vincoli di legge, di statuto e di "autodisciplina" in materia di equilibrio tra generi e di presenza di un numero adeguato di amministratori indipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione propone di confermare per la carica di amministratori Piergiorgio Peluso e Carlo Nardello per la medesima durata dell'attuale Consiglio di Amministrazione ovvero sia fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, fermo restando quanto sopra indicato.

Si precisa che per la nomina dei due consiglieri l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge, senza applicazione della procedura statutaria del voto di lista. Non sono previste specifiche procedure per la presentazione delle candidature; tuttavia, il Consiglio di Amministrazione raccomanda agli azionisti che intendano proporre una candidatura, di comunicarlo alla Società con congruo anticipo al fine di consentire alla Società stessa la pubblicazione, possibilmente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. Inoltre, nel caso di candidature diverse dalla proposta di conferma dei consiglieri cooptati, si raccomanda altresì di allegare idonea documentazione relativa al singolo candidato, analoga a quella prevista in occasione della presentazione delle liste per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione. Le proposte così pervenute saranno tempestivamente rese pubbliche, mediante apposito comunicato al mercato e sul sito *internet* della Società.

Si richiama, infine, quanto già illustrato, nella premessa alla presente relazione, in merito alla *governance* di Inwit post Fusione, ossia in merito alla prospettata nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione da parte di un'ulteriore assemblea dei soci di Inwit, in forma ordinaria, che, a seguito delle dimissioni da tutti i membri del Consiglio di Amministrazione di Inwit in data 26 luglio 2019 e con effetto alla Data di Efficacia, dovrà essere convocata prima della Data di Efficacia, subordinatamente, come precisato, all'approvazione della Fusione nel rispetto della c.d. procedura di *white wash*.

Signori Azionisti, in considerazione di quanto sopra esposto e illustrato, il Consiglio di Amministrazione di Inwit sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea degli azionisti di Inwit, riunitasi in sede ordinaria

- *esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Inwit predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del TUF e condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta;*
- *preso atto della cessazione, in data odierna, dalla carica di consigliere e Presidente di Piergiorgio Peluso e di consigliere di Carlo Nardello, nominati per cooptazione nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2019 in sostituzione dei consiglieri Stefano Siragusa e Mario Di Mauro, ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile;*
- *[preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione di confermare quali amministratori Piergiorgio Peluso e Carlo Nardello / delle proposte formulate dal/i socio/i [●] in merito alla nomina dei due consiglieri,]*

delibera

- (i) *di nominare [●] e [●] quali consiglieri di amministrazione, prevedendo che scadano insieme con gli Amministratori in carica, ossia con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020;*
- (ii) *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, con piena facoltà di subdelega e nomina di procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, ogni opportuno potere, nel rispetto delle disposizioni di legge, per l’esecuzione della delibera in oggetto e per l’espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari.”*

CG

DIVIDENDO STRAORDINARIO

1 DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO STRAORDINARIO A FAVORE DEI SOCI DI INWIT *POST* FUSIONE

1.1 Ammontare del Dividendo Straordinario

Nell'ambito dell'Operazione relativa al processo di integrazione delle torri di VOD con quelle di Inwit, i cui termini e condizioni sono disciplinati dal Framework Agreement, è previsto che, ove ne ricorrano i presupposti ivi indicati, sia deliberato un dividendo straordinario a favore di tutti i soci di Inwit *post* Fusione, quindi anche di VOD EU (il “**Dividendo Straordinario**”) e ciò nel rispetto naturalmente dei limiti previsti dalla legge.

Alla luce di tali premesse, pertanto, la distribuzione del Dividendo Straordinario si farà luogo soltanto se e nella misura in cui la Fusione verrà attuata e quindi successivamente alla Data di Efficacia.

Pertanto, subordinatamente all'approvazione della Fusione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, lett. g), del Regolamento Emittenti e con effetto alla Data di Efficacia, si propone di deliberare di distribuire il Dividendo Straordinario nella misura di Euro 0,5936 per ciascuna delle azioni ordinarie di Inwit in circolazione *post* Fusione e di imputare l'importo complessivo che sarà sostenuto per il pagamento del Dividendo Straordinario alle riserve distribuibili di Inwit come meglio precisato al successivo paragrafo 1.2. Tenuto quindi conto delle n. 600.000.000 azioni in circolazione alla data della presente Relazione e computando altresì le Nuove Azioni Inwit, l'importo complessivo del Dividendo Straordinario da prelevare dalle riserve disponibili ammonta ad Euro 570.000.000.

Il pagamento del Dividendo Straordinario, previo stacco della relativa cedola, sarà effettuato a far tempo: (i) dalla prima data di pagamento fissata dal calendario di negoziazione di Borsa Italiana successiva alla Data di Efficacia, in conformità alle applicabili disposizioni del “Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.” e delle “Istruzioni al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.” di tempo in tempo in vigore, ovvero, (ii) dalla diversa data, comunque successiva alla Data di Efficacia, che dovesse essere concordata con le autorità competenti.

A tal riguardo, nel determinare l'ammontare complessivo del Dividendo Straordinario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione in data 18 novembre 2019, ha stimato – come previsto nel Framework Agreement – la cassa disponibile di Inwit alla Data di Efficacia: (i) tenendo conto che il Finanziamento determina un incremento del rapporto debito/EBITDA fino a 6 volte (tali valori come risultanti dall'ultima comunicazione al mercato) così da permettere a Inwit di avere un *credit rating* pari ad almeno BB+ da parte di Standard&Poors, Ba1 da parte di Moody's o un equivalente livello di *rating* da parte di altre primarie agenzie di *rating*; (ii) deducendo il Corrispettivo; e (iii) tenendo conto dell'eventuale aggiustamento descritto nella Premessa della presente Relazione e del fabbisogno di cassa di Inwit nell'ordinaria amministrazione.

1.2 Riserve disponibili

Con riferimento alle riserve dalle quali si intende attingere ai fini della distribuzione del

Dividendo Straordinario, si sottolinea che il bilancio di esercizio di Inwit al 31 dicembre 2018 evidenzia l'esistenza di riserve distribuibili (al netto della riserva legale) per un importo complessivo pari a Euro 828.527 migliaia.

Si fa presente anche che, dallo stesso bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2018, si evince altresì che la riserva legale è di importo pari ad Euro 120.000.000. Tale importo, pertanto, in conformità alle previsioni dell'art. 2430, comma 1 del Codice Civile, è pari al quinto del capitale sociale (che è pari ad Euro 600.000.000 o Euro 599.777.882 al netto delle azioni proprie).

Per effetto della distribuzione di dividendi avvenuta in data 15 aprile 2019 pari a Euro 126.553 migliaia, la situazione patrimoniale e finanziaria di Inwit al 30 settembre 2019 evidenzia, per le predette riserve un importo complessivo pari a Euro 701.974 migliaia (al netto della riserva legale) di cui Euro 660.000.000 a titolo di riserva sopraprezzo. Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione precisa che tali riserve sussistono, nella consistenza indicata, anche alla data odierna.

Tenuto conto che l'importo da prelevare da tali riserve ai fini della distribuzione del Dividendo Straordinario è di complessivi Euro 570.000.000, la consistenza delle predette riserve consente la distribuzione del Dividendo Straordinario nella misura proposta (Euro 0,5936 per azione).

1.3 Tassazione

Ai fini fiscali il Dividendo Straordinario sarà assoggettato a tassazione, nei modi ordinari, solo in capo al percettore, in base alla qualifica fiscale da esso rivestita, in base alle norme del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e del d.P.R. 600/1973.

Signori Azionisti, in considerazione di quanto sopra esposto e illustrato, il Consiglio di Amministrazione di Inwit, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea degli azionisti di Inwit, riunitasi in sede ordinaria

- *esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Inwit predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta;*
- *preso atto del fatto che la presente delibera è condizionata all'approvazione della fusione per incorporazione di Vodafone Towers S.r.l. in Inwit S.p.A. nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, lett. g), del Regolamento Emittenti e che tale delibera avrà effetto alla data di efficacia della predetta fusione;*
- *visto il bilancio di esercizio di Inwit S.p.A. al 31 dicembre 2018, approvato dall'assemblea ordinaria in data 27 marzo 2019 e la situazione patrimoniale di Inwit S.p.A. al 30 settembre 2019;*
- *preso atto dell'attestazione del Consiglio di Amministrazione in merito all'attuale consistenza ed alla disponibilità delle riserve distribuibili pari a Euro 701.974 migliaia, che saranno parzialmente utilizzate ai fini della distribuzione del menzionato dividendo straordinario, nonché in merito alla attuale consistenza della riserva legale, pari ad Euro 120 milioni, e quindi pari al quinto del capitale*

2

sociale,

- preso atto che il Collegio Sindacale conferma l'attestazione del Consiglio di Amministrazione sopra riportata

delibera

- (i) di distribuire un dividendo straordinario pari a Euro 0,5936 per ciascuna azione ordinaria di Inwit S.p.A., mediante parziale utilizzo delle riserve disponibili risultanti dal bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2018 per complessivi Euro 570.000.000, con la precisazione che il pagamento del dividendo straordinario, previo stacco della relativa cedola, sarà effettuato a far tempo: (i) dalla prima data di pagamento fissata dal calendario di negoziazione di Borsa Italiana S.p.A. successiva alla data di efficacia dell'atto di fusione relativo alla fusione per incorporazione di Vodafone Towers S.r.l. in Inwit S.p.A., in conformità alle applicabili disposizioni del "Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A." e delle "Istruzioni al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A." di tempo in tempo in vigore, ovvero, (ii) dalla diversa data, comunque successiva alla data di efficacia dell'atto di fusione, che dovesse essere concordata con le autorità competenti;
- (ii) che, ai fini fiscali, il dividendo straordinario sarà assoggettato a tassazione, nei modi ordinari, solo in capo al percettore, in base alla qualifica fiscale da esso rivestita, in base alle norme del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e del d.P.R. 600/1973;
- (v) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, con piena facoltà di subdelega e nomina di procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, ogni opportuno potere, nel rispetto delle disposizioni di legge, per l'esecuzione della delibera in oggetto incluso, a titolo meramente esemplificativo, il potere di fissare, d'intesa con le autorità competenti la data di pagamento del dividendo straordinario e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari."

Milano, 18 novembre 2019

Inwit – Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.

Piergiorgio Peluso – Presidente

Dichiarazione

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Rafael Giorgio Perrino attesta, ai sensi dell'art. 154-*bis*, comma 2, del TUF, che l'informativa contabile contenuta nella presente Relazione corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

